

Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1

“Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”

Provincia Autonoma di Trento

Agenzia per la famiglia, la natalità
e le politiche giovanili

Luciano Malfer

Via don G. Grazioli, 1 - 38122 Trento
Tel. 0461/ 494110 – Fax 0461/494111

agenziafamiglia@provincia.tn.it –

www.trentinofamiglia.it

Impaginazione a cura di: *Patrizia Modena*

Copertina a cura di: *Lorenzo Degiampietro*

Stampato dal Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento nel mese di ottobre 2017

INDICE

Premessa a cura del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dott. Ugo Rossi	pag. 3
Prefazione a cura del dirigente dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili dott. Luciano Malfer	pag. 5
Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”	pag. 7
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 “Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale”, art. 24 quinquies (Aiuti alle imprese per servizi di consulenza), comma 1, lett. a); b) e c)	pag. 35
Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, art. 39 octies	pag. 41
Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 “Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)”	pag. 43
Legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 “Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio”	pag. 55
Legge provinciale 3 giugno 2011, n. 8, art. 7 “Interventi a favore delle persone affette da celiachia”	pag. 59
Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 art. 1 e art. 17 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”	pag. 67
Legge provinciale, 29 dicembre 2016, n. 20 “Legge di stabilità provinciale 2017”	pag. 71

Con la legge provinciale n. 1 del 2 marzo 2011, la Provincia autonoma di Trento attiva sul proprio territorio una serie di istituti di carattere strutturale a sostegno della famiglia, orientati a garantire il sostegno delle condizioni di “agio” delle famiglie oltre che una loro capacità di progettazione di medio-lungo periodo senza fermarsi, come purtroppo spesso oggi accade, al brevissimo periodo.

Il rafforzamento delle politiche familiari interviene dunque sulla dimensione del benessere sociale e consente di ridurre la disgregazione sociale e di prevenire potenziali situazioni di disagio, aumentando e rafforzando conseguentemente il tessuto sociale e dando dunque evidenza dell'importanza rivestita dalla famiglia nel rafforzare coesione e sicurezza sociale della comunità locale.

Le relazioni di famiglia, di vicinato, di amicizia o parentela, formano delle reti fondamentali per cementare e costruire una società viva: il sentimento di appartenenza all'ambiente di vita, infatti, incentiva comportamenti di protezione dello stesso, che si rafforzano in proporzione al grado di identificazione dei cittadini e delle famiglie con il territorio. Per operare su questo ambito occorre dunque attivare delle politiche sinergiche nei settori della scuola, della sicurezza, della salute e della società, coinvolgendo su questi temi competenze istituzionali e non, che operano sulla condizione dell'agio familiare.

Il Trentino si vuole qualificare sempre più come territorio attento ai bisogni della famiglia e delle nuove generazioni operando in una logica di distretto della famiglia all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e mission lavorano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia, in particolare la famiglia con figli. Si ritiene infatti che una famiglia che vive con consapevolezza la propria dimensione diventa protagonista importante del contesto sociale in cui vive, in quanto può esercitare le proprie fondamentali funzioni creando in forma diretta benessere familiare (crescita ed educazione dei figli, lavori domestici, attività di cura dei familiari) ed in forma indiretta coesione e capitale sociale.

Obiettivo di fondo della legge è superare la logica assistenzialistica di sostegno alle famiglie in difficoltà, e favorire la nascita ed il sostegno di un nuovo corso di politiche di promozione della famiglia nella sua normalità e di valorizzazione del ruolo dinamico e propositivo che la stessa deve avere nella società.

Con l'approvazione della legge sulla famiglia la Provincia autonoma di Trento ridisegna e riordina completamente l'architettura delle politiche familiari provinciali creando un sistema integrato di politiche strutturali orientato alle politiche di mantenimento del benessere delle famiglie per dare certezze alle famiglie stesse cercando di incidere positivamente sui loro progetti di vita sostenendo dunque i progetti di natalità delle famiglie trentine.

Le politiche familiari strutturali costituiscono un insieme di interventi e servizi che mirano a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali, a individuare precocemente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, a coinvolgere attivamente le organizzazioni pubbliche e private secondo logiche distrettuali, con l'obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale.

La pubblicazione inoltre raccoglie la normativa provinciale di riferimento relativa a diversificate tipologie di intervento a favore della comunità, che ruota attorno al nucleo-famiglia trasversale a tutte le politiche: dal sostegno all'imprenditoria locale-femminile-giovanile alle disposizioni in materia di istruzione, cultura, pari opportunità e politiche giovanili, dalla prevenzione della violenza sulle donne alle pari opportunità, dalle norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino alla promozione dei soggiorni socio-educativi e agli appalti pubblici.

Ugo Rossi

Presidente Provincia autonoma di Trento

La presente pubblicazione “Legge provinciale n.1 del 2 marzo 2011. Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità e altre leggi di settore” vuole fungere da compendio dell'ampio ed eterogeneo corpus normativo provinciale cui fa riferimento l'attività istituzionale dell'Agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento.

In primis, l'Agenzia per la famiglia assume come suo cardine legislativo la legge n. 1 del 2 marzo 2011 e successive modificazioni (qui in ultima edizione aggiornata), che è la vera "bussola orientativa" della sua mission e delle sue attività. La legge 1/2011 è nata per attivare sul territorio un insieme strutturato di organizzazioni ed istituti che mettono a fattor comune un unico e condiviso obiettivo: promuovere e diffondere le politiche di benessere familiare e aiutare la famiglia a sostenere condizioni di “agio” nel medio-lungo periodo all'interno del contesto territoriale di riferimento e della comunità d'appartenenza. Lo sviluppo delle politiche familiari aiuta a prevenire potenziali situazioni di disagio, rafforza il tessuto sociale, la coesione e garantisce anche maggior sicurezza sociale e vivibilità alla collettività.

Le relazioni di famiglia, di vicinato, di amicizia, di associazionismo e di parentela fungono da collante per costruire una società viva dove, grazie a questo sentimento di appartenenza, si rafforza il grado di identificazione delle famiglie con la comunità. Per giungere pienamente a soddisfare queste finalità, è ineludibile operare attraverso politiche trasversali in tutti gli ambiti della società, dalla scuola alla sicurezza, dalla salute all'ambiente, cercando di intessere una vasta rete di co-partecipazioni di organizzazioni pubbliche e private coinvolte a vario titolo per il bene comune.

La pubblicazione raccoglie, dunque, la normativa di riferimento che – vista la natura di trasversalità delle politiche di benessere familiari rispetto alle politiche provinciali – si presenta ricca e multi-tematica. Il libro accoglie innanzitutto il “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” e le “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, che fungono da cerniera connettiva con la storia e la cultura della nostra Provincia. La pubblicazione poi cede il passo ad un filone normativo più specifico, che evidenzia l'inscindibile legame che unisce queste politiche allo sviluppo dell'economia locale – visto che “se cresce la società, cresce anche l'economia” – e quindi: “Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione”.

Trovano collocazione ovviamente anche le politiche a favore delle pari opportunità e differenze di genere: “Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime” e “Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini” e le politiche che interessano il mondo giovani e la sfera istruzione/formazione/educazione: “Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge sul Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”; “Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi”; “Interventi a favore delle persone affette da celiachia”, “Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità” e la disciplina sulle procedure di appalto.

Si tratta, dunque, di una raccolta sistemica integrata della normativa provinciale di riferimento, alla luce del fatto che orbitano attorno alle politiche familiari un insieme di interventi e servizi che mirano a favorire le relazioni e responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a rafforzare i legami familiari e le relazioni tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali, a individuare preventivamente le situazioni di disagio, a coinvolgere alacremente le organizzazioni pubbliche e private secondo logiche distrettuali, con l'obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale e la crescita del capitale sociale e relazionale.

Finalità di questa pubblicazione è realizzare una mappa normativa esaustiva che possa offrire al lettore un affresco del sistema di interventi, che si attua mediante raccordi partecipativi tra le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, giovanili, ambientali e urbanistiche, della gestione del tempo, dello sport e del tempo libero, della ricerca e delle altre politiche che concorrono ad accrescere il benessere familiare.

Luciano Malfer
DIRIGENTE GENERALE
Agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili
Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1

“Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”

Testo vigente dal 4 agosto 2017

LEGGE PROVINCIALE SUL BENESSERE FAMILIARE

LEGGE PROVINCIALE 2 marzo 2011, n. 1

Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità
(b.u. 8 marzo 2011, n. 10)

Capo I *Finalità e politiche strutturali*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia e gli enti locali valorizzano la natura e il ruolo della famiglia e, in particolare, della genitorialità, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. La Provincia promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.

2. Le finalità del comma 1 sono perseguite mediante politiche familiari strutturali che prevengono le situazioni di disagio o ne promuovono il superamento e che sostengono il benessere della famiglia e dei componenti del nucleo familiare. Questa legge, tramite il sostegno dei legami familiari, parentali e sociali, promuove lo sviluppo di risorse umane relazionali a beneficio della coesione sociale del territorio.

3. Le politiche familiari, mediante un insieme di interventi e servizi, mirano a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali, a individuare precocemente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, a coinvolgere attivamente le organizzazioni pubbliche e private secondo logiche distrettuali, con l'obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale.

4. Per sostenere e promuovere sul territorio il benessere e i progetti di vita delle famiglie la Provincia persegue l'obiettivo di coordinare tutte le politiche settoriali per realizzare il sistema integrato delle politiche strutturali.

5. In attuazione dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale la Provincia e gli enti locali promuovono il coinvolgimento del terzo settore e dell'associazionismo familiare, con l'obiettivo di sostenere e tutelare la specificità della relazione familiare, nel quadro più ampio dell'equilibrio del tessuto sociale e comunitario.

6. La Provincia e gli enti locali promuovono la responsabilità sociale dei soggetti pubblici e privati, attivano processi di rendicontazione sociale definendo specifici indicatori capaci di misurare il benessere della famiglia e quindi il progresso economico, sociale e territoriale.

7. Le politiche familiari concorrono con le altre politiche allo sviluppo economico e culturale del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale e relazionale e la realizzazione del distretto per la famiglia.

8. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sul benessere familiare".

Art. 2

Sistema integrato delle politiche familiari

1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 la Provincia e gli enti locali promuovono l'adozione di politiche organiche e intersettoriali, orientano i propri strumenti di programmazione, indirizzano l'esercizio delle proprie funzioni, adottano criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle proprie politiche.

2. In particolare la Provincia e gli enti locali promuovono azioni volte a:

- a. sostenere il diritto delle famiglie allo svolgimento delle loro funzioni sociali ed educative;
- b. agevolare la formazione di nuove famiglie sostenendole nella realizzazione dei loro progetti di vita familiare;
- c. promuovere il diritto alla vita in tutte le sue fasi e sostenere la natalità offrendo alle famiglie e in particolare ai genitori sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo per consentire loro di non ridimensionare il proprio progetto di vita familiare;
- d. sostenere la corresponsabilità dei genitori negli impegni di crescita e di educazione dei figli, riconoscendo l'importanza della maternità e della paternità per lo sviluppo psico-fisico dei figli e l'equa distribuzione dei carichi familiari tra i coniugi in tutte le fasi del ciclo di vita familiare;
- e. favorire, nell'accesso e nella fruizione dei servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, le famiglie nelle quali ciascun genitore lavora o è impegnato nella ricerca attiva di un lavoro;
- f. sostenere l'attività di cura e di assistenza della famiglia nei confronti dei componenti del nucleo familiare e della rete parentale e amicale;
- g. promuovere la partecipazione attiva di cittadini e famiglie, singole o associate, nell'ambito dei principi di solidarietà, sussidiarietà e auto-organizzazione;
- h. promuovere e attuare iniziative a favore della conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro e a favore della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
- i. valorizzare e sostenere l'associazionismo familiare, indirizzato anche a dare impulso a esperienze di auto-organizzazione;
- j. promuovere le iniziative d'informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai genitori per un approfondimento delle loro funzioni e responsabilità educative;
- k. abbattere le disuguaglianze generazionali e favorire lo sviluppo armonico del potenziale umano, nonché l'acquisizione dell'autonomia da parte delle giovani generazioni;
- l. promuovere la creazione di reti di solidarietà tra famiglie, amministrazioni pubbliche, terzo settore e altre organizzazioni, nonché di forme di cittadinanza attiva dei giovani;
- m. realizzare un territorio socialmente responsabile, capace di rafforzare la coesione territoriale e di generare capitale sociale e relazionale per i cittadini e per le famiglie, anche tramite l'individuazione di specifici indicatori di benessere;
- n. promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative che non lucrative secondo logiche distrettuali, per orientare servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie.

3. Le finalità previste dall'articolo 1 sono perseguite realizzando un sistema integrato degli interventi, che si attua mediante raccordi sinergici e strutturali tra le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del

lavoro, culturali, giovanili, ambientali e urbanistiche, della gestione del tempo, dello sport e del tempo libero, della ricerca e delle altre politiche che concorrono ad accrescere il benessere familiare.

4. La Provincia e gli enti locali promuovono la realizzazione di un sistema integrato delle politiche di prevenzione del disagio per la promozione del benessere delle famiglie.

5. La Provincia e gli enti locali, nell'attuazione degli interventi previsti da questa legge, promuovono la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati nei processi di pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione degli interventi.

6. Gli interventi definiti da questa legge che hanno ricadute dirette sullo svolgimento del rapporto di lavoro e sulle condizioni del mercato del lavoro sono definite previo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative operanti sul territorio provinciale.

Art. 3

Politiche strutturali

1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 le politiche familiari strutturali sono attuate mediante:

- a. gli interventi previsti da questa legge;
- b. il coordinamento, l'aggiornamento e il potenziamento degli strumenti d'intervento previsti dalle politiche settoriali che incidono sul benessere familiare.

2. Le politiche familiari strutturali sono attuate, in particolare, mediante:

- a. interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie;
- b. misure volte a coordinare i tempi del territorio e a favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro;
- c. interventi volti a realizzare il distretto per la famiglia, tramite l'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi resi dalle organizzazioni private alle famiglie con figli;
- d. il coinvolgimento dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e comunque dell'associazionismo familiare, nell'erogazione dei servizi alle famiglie e nell'elaborazione delle politiche strutturali rivolte alle famiglie;
- e. la pianificazione degli interventi e dei servizi e l'attuazione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano un più agevole accesso delle famiglie ai servizi;
- f. ogni altro intervento finalizzato alla promozione del benessere familiare.

3. I criteri generali per l'attuazione di questa legge sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

4. Per l'accesso agli interventi di sostegno economico previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera b), e 6, commi 5 e 6, si applica l'articolo 6, comma 2, della legge provinciale sulle politiche sociali.

5. L'erogazione degli interventi di sostegno economico previsti da questa legge è finalizzata al sostegno del ruolo sociale delle famiglie; la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali del nucleo familiare è finalizzata a una ripartizione equa delle risorse a partire dalle famiglie più deboli ed effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3; gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Salvo diversa disposizione stabilita dalla normativa di settore, i nuclei familiari che fruiscono di prestazioni consistenti nell'erogazione di un servizio compartecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata.

7. Fino all'adozione del decreto del Presidente della Provincia previsto dall'articolo 36, comma 1, gli interventi trasferiti con lo stesso decreto sono disciplinati, nel rispetto della deliberazione prevista dal comma 3, con criteri, modalità, tempi e condizioni stabiliti dalla Giunta provinciale. Le agevolazioni e i servizi erogati sono resi con le modalità stabilite da questi ultimi criteri, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dall'articolo 35.

Capo II

Interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie

Art. 4

Orientamento delle politiche di settore

1. Nella determinazione delle proprie politiche settoriali la Provincia e gli enti locali sostengono i progetti di vita dei nubendi, delle giovani coppie e delle famiglie con figli.

2. Le finalità del comma 1 sono perseguite, in particolare:

- a. nella concessione delle agevolazioni previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica, con particolare riferimento alla locazione di alloggi prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)";
- b. nella concessione delle provvidenze previste dalla normativa provinciale in materia di politiche sociali, con particolare riferimento agli interventi di sostegno economico indirizzati ai soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera a), della legge provinciale sulle politiche sociali.

3. Ai fini di questa legge sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i minori in stato di affidamento familiare; ai medesimi fini le politiche di settore possono prevedere criteri e modalità per consentire a entrambi i genitori, in caso di affidamento condiviso, di richiedere alternativamente l'erogazione della prestazione a beneficio del minore.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 19 della l.p. 18 giugno 2012, n. 13.

Art. 5

Sostegni economici

1. Per favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, sostenere la genitorialità, la nascita e la formazione di nuove famiglie, nel rispetto dei singoli progetti di vita, con attenzioni specifiche per le famiglie monogenitoriali e le famiglie numerose sono previsti:

- a. la concessione di prestiti, di importo non inferiore a 1.000 euro, consistenti in un'erogazione in denaro senza interessi a favore di nubendi, giovani coppie, famiglie numerose e comunque di nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più figli minori in relazione a determinate spese; la disciplina di questo intervento può derogare dai criteri generali stabiliti per l'intervento di sostegno economico previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera e), della legge provinciale sulle politiche sociali;
- b. la concessione di un contributo mensile per il genitore che si astiene temporaneamente dall'attività lavorativa fuori dalla famiglia per dedicarsi alla cura del figlio nel suo primo anno di vita, a condizione che l'altro genitore, se presente, svolga attività lavorativa o non sia idoneo all'attività di cura; se il genitore che si dedica alla cura del figlio non è occupato il contributo corrisposto per l'attività di cura è riparametrato secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale; fino al compimento del primo anno di vita del bambino l'intervento è alternativo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 4;
- b bis) *omissis*
- c. il sostegno alle famiglie numerose con le modalità stabilite dall'articolo 6;
- d. la concessione di un unico assegno familiare, comprensivo delle agevolazioni economiche disciplinate dalle norme di settore, tramite la riorganizzazione delle prestazioni e degli interventi erogati dalla Provincia, con le modalità stabilite dall'articolo 7;
- c. l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 8.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 16 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, dall'art. 51 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1, dall'art. 38 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 e dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.

Art. 6

Interventi in favore delle famiglie numerose

1. La Provincia e gli enti locali agevolano le famiglie numerose attraverso specifici interventi. Ai fini di questa legge per famiglia numerosa s'intende la famiglia con almeno tre figli a carico; è da considerare a carico anche il concepito. Si considera a carico della famiglia il figlio che nell'anno di riferimento percepisce un reddito personale inferiore a 6.000 euro; la Giunta provinciale può rideterminare annualmente quest'ultima somma in relazione all'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

2. I servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico e il servizio di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia sono resi con particolari agevolazioni, concesse a partire dal terzo figlio, volte anche ad abbattere i costi a carico delle famiglie.

3. La concessione del prestito previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), è finalizzata tra l'altro:

- a. alla copertura dei costi per l'educazione dei figli;
- b. alla copertura delle spese mediche, sanitarie e socio-sanitarie non rientranti nelle prestazioni erogate a carico del servizio sanitario provinciale;
- c. all'acquisto o alla riparazione di veicoli in uso della famiglia;
- d. all'acquisto di mobili ed elettrodomestici per l'abitazione principale della famiglia.

4. La Provincia può prevedere un ticket sanitario familiare agevolato che tenga conto dei carichi familiari.

5. La Provincia può concedere un contributo alle famiglie numerose per ridurre i costi connessi agli oneri tariffari derivanti dagli usi domestici e a quelli relativi alla tassa automobilistica provinciale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, purché non sia compromessa l'adozione di comportamenti virtuosi e responsabili. Ai fini della concessione del contributo previsto da questo comma si considerano figli a carico anche i soggetti ad essi equiparati ai sensi della normativa regionale in materia di assegno al nucleo familiare.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati ulteriori interventi di competenza della Provincia o degli enti locali. Se essi sono di competenza degli enti locali la deliberazione è assunta previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

7. I commi 1 e 2 costituiscono determinazione di standard o livello minimo di prestazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006.

8. La Provincia adegua i finanziamenti erogati ai soggetti che gestiscono i servizi previsti dai commi 2 e 6 in relazione all'incremento di costi conseguenti all'applicazione di queste disposizioni.

NOTE AL TESTO

Il comma 5 è stato così modificato dall'art. 36 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 16 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.

Art. 7

Semplificazione amministrativa e accessibilità dei servizi. Assegno familiare

1. Le prestazioni e gli interventi concessi a sostegno dei progetti di vita delle famiglie sono ispirati al principio della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi organizzativi e dell'accessibilità dei servizi.

2. Il perseguimento dei fini stabiliti dal comma 1 si attua in particolare tramite:

- a. la concessione di un unico assegno familiare provinciale comprensivo delle agevolazioni economiche in materia di trasporto alunni, di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia e di altre agevolazioni previste dalle norme di settore, incluso il contributo previsto dall'articolo 6, comma 5, e l'assegno previsto dall'articolo 9;
- b. la realizzazione dello sportello unico per il cittadino e la famiglia disciplinato nell'articolo 28;
- c. l'utilizzo in forma diffusa delle nuove tecnologie per la pianificazione, l'organizzazione, l'erogazione e la valutazione dei servizi e delle prestazioni.

3. Per agevolare l'accesso alle prestazioni e agli interventi concessi a sostegno delle famiglie, la Provincia promuove l'attivazione di strumenti idonei ad assicurare che i servizi di sua competenza siano erogati in forma coordinata con le prestazioni e gli interventi previsti dalla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale). Nell'ambito dell'assegno unico possono essere erogate anche provvidenze di competenza degli enti locali, previo accordo con essi.

4. L'attivazione dell'assegno unico ai sensi del comma 2, lettera a), può avvenire anche gradualmente, secondo tempi, criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione. La deliberazione può prevedere l'utilizzo dello sportello anche attraverso servizi erogati ai sensi delle norme di settore.

4 bis. La Provincia può stabilire che l'assegno unico sia erogato in tutto o in parte in forma di buoni di servizio, con criteri e modalità da essa definiti. Per aumentare le ricadute sociali degli interventi previsti da quest'articolo la Provincia, inoltre, può promuovere il coinvolgimento delle famiglie beneficiarie degli interventi in iniziative finalizzate ad accrescere il capitale sociale della collettività.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 36 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 38 della l.p. 30 dicembre 2014, n.

14.

Art. 7 bis *Contributi*

1. La Provincia, acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può concedere a soggetti pubblici e a soggetti privati non lucrativi contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno dei progetti di vita delle famiglie fino all'80 per cento della spesa ammissibile.

2. La Giunta provinciale disciplina le modalità di attuazione di quest'articolo e in particolare specifica le tipologie di soggetti ammessi al beneficio.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 51 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 9 giugno 2014, n. 938, modificata dalla deliberazione 18 luglio 2014, n. 1216.

Art. 8 *Sostegno delle famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica*

1. Per sostenere le persone e i nuclei familiari che si trovano in situazione di possibile esclusione sociale e di temporanea difficoltà economica dipendente da eventi di carattere contingente e straordinario e per favorire l'apprendimento di una corretta e consapevole gestione delle loro risorse economiche, la Provincia promuove l'erogazione di prestiti di modesta entità e l'attivazione di specifici percorsi formativi per la gestione del bilancio e dell'indebitamento individuale e familiare.

2. La Provincia, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa provinciale in materia di contratti, può affidare l'attuazione degli interventi previsti da quest'articolo ad associazioni, enti, fondazioni oppure organizzazioni senza scopo di lucro con sedi operative collocate nel territorio provinciale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri per l'attuazione di quest'articolo e, in particolare, i requisiti del soggetto gestore individuato ai sensi del comma 2, le condizioni e le modalità di accesso ai percorsi formativi e ai prestiti, il

contenuto della convenzione che stabilisce anche le modalità di rendicontazione delle attività e delle somme affidate in gestione.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21, modificato dall'art. 27 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 e dall'art. 18 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9.

Capo III

Misure per coordinare i tempi del territorio e favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro

Art. 9

Servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni. Diritti delle famiglie

1. La Provincia e gli enti locali assumono come obiettivo il completo soddisfacimento della domanda delle famiglie di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro con riguardo ai servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra zero e tre anni secondo criteri coerenti con gli obiettivi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere d) ed e).

2. Per le finalità del comma 1 sono promossi:

- a. la diffusione territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido), nel rispetto della pianificazione di settore;
- b. la diffusione territoriale del servizio Tagesmutter previsto dalla legge provinciale sugli asili nido;
- c. l'utilizzo di buoni di servizio per l'acquisto di servizi per la prima infanzia erogati dalle organizzazioni accreditate, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo; l'intervento non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa statale per le medesime finalità;
- c bis) l'utilizzo di buoni di servizio da parte delle madri lavoratrici per il pagamento di un'assistente materna (baby sitter), da erogare dalla nascita del figlio e fino al terzo anno di vita, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo; l'intervento non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa statale per le medesime finalità;
- d. la diffusione dei progetti di auto-organizzazione di servizi da parte dell'associazionismo familiare, ai sensi dell'articolo 23.

3. Per conseguire l'obiettivo previsto dal comma 1, a richiesta delle famiglie è predisposto un progetto di conciliazione familiare; al raggiungimento dell'obiettivo concorrono inoltre la diffusione e la specializzazione della filiera di servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni indicati nel comma 2.

4. Se il progetto di conciliazione famiglia - lavoro, nel rispetto della pianificazione di settore, non assicura alla famiglia richiedente il godimento di uno degli strumenti previsti dal comma 2, in ragione dell'indisponibilità del servizio sul territorio, è erogato un assegno economico mensile per dare alle famiglie la possibilità di conseguire servizi di conciliazione alternativi. L'importo dell'assegno tiene conto anche delle provvidenze erogate ai sensi della legge regionale n. 1 del 2005. Le famiglie numerose definite dall'articolo 6, su richiesta, possono accedere al sostegno economico previsto da questo comma anche prescindendo dall'indisponibilità sul territorio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, le attività previste da questo articolo sono svolte dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, prevista dall'articolo 39 octies della legge provinciale n. 3 del 2006, anche avvalendosi degli sportelli unici per il cittadino e la famiglia, ai sensi dell'articolo 28.

6. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 2 e 4 sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale, coordinando comunque questi

interventi con quelli previsti in materia dalla vigente normativa della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 51 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 38 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14. Vedi anche l'art. 30 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20.

Art. 10

Potenziamento degli strumenti di conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro

1. La Provincia promuove il potenziamento dei servizi che favoriscono la conciliazione famiglia - lavoro, anche con riguardo alla domanda di questi servizi relativamente alle fasce di età al di fuori di quella zero - tre anni.

2. Con deliberazione dalla Giunta provinciale sono individuati gli interventi previsti dal comma 1. Agli interventi derivanti dalla messa a regime di progetti sperimentali si applica, a seguito di una loro valutazione positiva, quanto previsto dall'articolo 38, comma 4, della legge provinciale sulle politiche sociali.

3. Per le finalità previste dal comma 1 la Provincia può erogare buoni di servizio per l'acquisto di servizi da soggetti accreditati, anche utilizzando gli stanziamenti del fondo sociale europeo.

4. La Provincia promuove la rimozione degli ostacoli di spazio e di tempo all'esercizio dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori domiciliati lontano dai maggiori centri residenziali, favorendo la costituzione di postazioni di telelavoro o di telecentri. Questi interventi possono essere affidati anche a Trentino sviluppo s.p.a.

5. Nel rispetto delle disposizioni statali in vigore la Provincia può determinare l'articolazione del calendario scolastico tenendo conto anche delle esigenze di conciliazione dei tempi familiari con i tempi di lavoro.

Art. 11

Conciliazione fra famiglia e lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private

1. La Provincia promuove l'adozione da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private di modalità di gestione delle risorse umane che consentano di realizzare, con misure concrete, la conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare. Alle organizzazioni che adottano queste modalità gestionali la Provincia può riconoscere strumenti di premialità che possono consistere anche nella concessione di una maggiorazione dei contributi o, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di appalti, nell'attribuzione di punteggi aggiuntivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore.

1 bis. La Giunta provinciale può disciplinare con propria deliberazione, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, le linee guida per la certificazione delle organizzazioni che aderiscono al modello previsto dal comma 1 e può determinare la quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione.

2. Le organizzazioni che adottano il modello previsto dal comma 1 e quelle rientranti nel distretto dell'economia solidale disciplinato dall'articolo 5 della legge provinciale sulle politiche sociali e dalla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese), sono iscritte nel registro previsto dall'articolo 16, comma 2.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.

Art. 12

Servizi di prossimità interaziendali

1. La Provincia favorisce l'istituzione, il mantenimento e la diffusione di servizi interaziendali di prossimità a supporto dello svolgimento degli impegni familiari; a questo fine promuove l'incontro tra domanda e offerta di servizi valorizzando le potenzialità delle strumentazioni informatiche e telematiche, nonché l'erogazione di questi servizi, compresa la fornitura di prodotti e servizi all'utente, anche da parte delle organizzazioni rientranti nel distretto dell'economia solidale.

2. Per ottimizzare la conciliazione tra famiglia e lavoro, la Provincia in particolare promuove la messa a disposizione, da parte dei datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti o delle persone che comunque prestano servizio a favore degli stessi, di servizi di prossimità o di facilitazioni logistiche per l'acquisizione di questi servizi da soggetti terzi.

Art. 13

Coordinamento dei tempi e fruizione degli spazi

1. La Provincia promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari del territorio, per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di interesse pubblico, la mobilità urbana, le pari opportunità fra uomini e donne e l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, favorendo la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé.

2. L'azione prevista dal comma 1 è volta a promuovere:

- a. la mobilità sostenibile di persone e di merci, finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'automezzo privato;
- b. l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, e in particolare dei servizi socio-sanitari, scolastici e culturali, con specifico riferimento a biblioteche, musei ed enti culturali, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerte;
- c. la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità, per favorire le attività ludico-ricreative e di mobilità che promuovono l'autonomia, lo sviluppo psico-fisico e cognitivo di bambini e ragazzi;
- d. il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, per favorire l'equilibrio tra le responsabilità professionali e familiari e una migliore ripartizione di queste responsabilità all'interno della famiglia;

- e. la fruizione degli spazi e delle strutture pubbliche per accrescere le opportunità di incontro e confronto delle famiglie e dell'associazionismo familiare e per sostenere la coesione sociale e il capitale relazionale della comunità;
- f. le attività di informazione e comunicazione volte a favorire l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate;
- g. le azioni di ricerca volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con l'Università degli studi di Trento.

3. Il coordinamento dei tempi e la fruizione degli spazi si attua tramite la predisposizione di piani territoriali degli orari, anche a carattere sperimentale e graduale, volti al coordinamento e all'armonizzazione degli orari. I piani territoriali degli orari sono realizzati nella reciproca cooperazione fra la Provincia, i comuni, le comunità, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti strumentali della Provincia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

4. I piani, tra l'altro, sono diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.

5. Per le finalità di questo articolo la Provincia coinvolge il sistema delle autonomie locali.

Art. 14

Banche del tempo

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato e l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni e organizzazioni che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Provincia e gli enti locali sostengono le banche del tempo, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro previsto dall'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato).

2. Per le finalità del comma 1, la Provincia e gli enti locali possono mettere a disposizione delle banche del tempo beni mobili e immobili, in comodato anche gratuito, e concedere contributi per il loro funzionamento fino all'80 per cento della spesa ammessa, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. La Provincia inoltre sostiene le organizzazioni di secondo livello previste dall'articolo 21 che realizzano attività di incontro e di coordinamento a livello provinciale delle banche del tempo nonché iniziative di formazione e di informazione relative alle banche del tempo, attraverso il finanziamento di specifici progetti, anche pluriennali, definiti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 15

Attività lavorative per studenti durante il periodo estivo

1. La Provincia riconosce il potenziale educativo e formativo delle attività lavorative che gli studenti in età lavorativa svolgono durante il periodo estivo, anche all'estero, e sostiene lo sviluppo di queste attività lavorative estive quale strumento per:

- a. promuovere la formazione dei giovani;
- b. accrescere il benessere e lo sviluppo della persona;
- c. promuovere il benessere familiare;
- d. favorire la conciliazione fra famiglia e lavoro nel periodo estivo.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia promuove l'incontro fra domanda e offerta di lavoro estivo dei giovani anche in età di obbligo scolastico.

Art. 15 bis

Indipendenza abitativa dei giovani maggiorenni

1. La Provincia riconosce la valenza sociale dei progetti volti a favorire l'indipendenza dei giovani maggiorenni rispetto al nucleo familiare di appartenenza attraverso forme di coabitazione che consentano di ridurre i costi dell'affitto, facilitare la transizione all'età adulta e sviluppare forme di welfare generativo.

2. I soggetti aderenti al distretto per la famiglia possono sviluppare progettualità condivise per le finalità di quest'articolo, favorendo la messa a disposizione di beni pubblici o privati, anche a titolo gratuito, a vantaggio dei giovani che intendono realizzare forme di coabitazione o propri progetti di vita. Per l'attuazione di quest'articolo si applicano gli accordi volontari di obiettivo previsti dall'articolo 34.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 27 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20.

Capo IV

Trentino distretto per la famiglia

Art. 16

Distretto per la famiglia

1. La Provincia favorisce la realizzazione di un distretto per la famiglia, inteso quale circuito economico e culturale, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli. Il distretto per la famiglia consente:

- a. alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;
- b. alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale;

c. di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.

2. Per i fini del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è istituito un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto per la famiglia, distinto per tipologie di attività e ambiti d'intervento; la deliberazione disciplina anche gli standard familiari, i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dal registro. Nel registro sono iscritti gli operatori che supportano la realizzazione del distretto per la famiglia e le organizzazioni e i soggetti che partecipano al processo di certificazione previsto all'articolo 11, sia a livello locale che nazionale.

2 bis. La Provincia, gli enti locali e le loro società strumentali possono riconoscere alle associazioni, fondazioni e alle altre organizzazioni pubbliche o private aderenti al distretto per la famiglia, iscritti al registro previsto dal comma 2 e in possesso del marchio famiglia di cui al comma 4, strumenti di premialità che possono consistere nella maggiorazione di punteggi per la concessione di contributi. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore.

3 *Omissis*

4 Per qualificare i servizi familiari dei soggetti aderenti al distretto per la famiglia la Giunta provinciale può disciplinare l'istituzione di uno o più marchi da rilasciare agli iscritti al registro previsto dal comma 2.

5 La Giunta provinciale costituisce una commissione tecnica, composta anche da esperti esterni, con il compito di definire gli interventi previsti da questo capo. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale in materia.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21 e dall'art. 27 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20.

Art. 17

Standard di qualità familiare e carta dei servizi

1. Le organizzazioni pubbliche e private che intendono aderire al distretto per la famiglia devono rispettare gli standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione.

2. Le organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi e prestazioni a favore della famiglia secondo quanto stabilito dal comma 1 adottano la carta dei servizi familiari, per tutelare cittadini e famiglie garantendo la trasparenza nell'erogazione dei servizi.

3. La carta dei servizi, esposta nei luoghi in cui avviene l'erogazione delle prestazioni e comunque adeguatamente pubblicizzata, esplica:

- a. l'impegno espresso dall'organizzazione;
- b. le caratteristiche delle prestazioni erogate, con specificazione delle modalità di accesso, degli orari e dei tempi di erogazione;
- c. i prezzi o le tariffe della prestazione;

- d. le modalità e le procedure per la presentazione di osservazioni e critiche;
- e. ogni altro elemento utile ai fini di questo articolo.

4. La Giunta provinciale con deliberazione può adottare lo schema generale di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della carta dei servizi familiari.

5. Per le finalità del comma 1 la concessione di agevolazioni previste dalle leggi di settore può essere subordinata, inoltre, a una gestione dei servizi erogati orientata alle esigenze delle famiglie, pena la revoca totale o parziale del contributo.

Art. 18

Standard di qualità familiare infrastrutturali

1. La Giunta provinciale può subordinare al rispetto di standard di qualità familiare delle infrastrutture la concessione di agevolazioni previste dalle discipline dei settori economici per la costruzione o l'ammodernamento delle opere.

2. Gli standard di qualità familiare previsti dal comma 1 consistono in requisiti infrastrutturali che consentono all'organizzazione di erogare servizi adeguati alle esigenze dei nuclei familiari e alle famiglie di poter fruire del servizio offerto. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce gli standard e ne stabilisce anche le modalità di raccordo con le discipline amministrative di settore.

3. Questo articolo si può applicare anche per disciplinare agevolazioni, comunque denominate, per specifici interventi realizzati da altri soggetti pubblici e privati.

Art. 19

Certificazione territoriale familiare

1. La certificazione territoriale familiare è uno strumento al quale aderiscono volontariamente le organizzazioni pubbliche e private che intendono, nell'ambito del distretto per la famiglia, adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali, per accrescere il benessere familiare territoriale.

2. Obiettivo prioritario della certificazione è definire un processo che consente di qualificare un territorio amico della famiglia, con lo scopo di contribuire alla realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le linee guida disciplinando:

- a. il processo di certificazione;
- b. i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di certificazione;
- b bis) l'eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione;
- c. gli standard di qualità familiare per i servizi e i processi di gestione; c bis) i marchi famiglia riferiti agli standard di qualità familiare;
- d. le modalità di verifica e di valutazione del processo;
- e. ogni altro elemento utile ai fini di questo articolo.

3 bis. Per i fini di quest'articolo la Provincia svolge le funzioni di ente di certificazione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 51 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 18 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9.

Capo V
Associazionismo familiare

Art. 20
Promozione e sostegno dell'associazionismo familiare

1. Per incentivare e valorizzare le reti primarie di solidarietà la Provincia coinvolge l'associazionismo familiare e le organizzazioni del privato sociale nella pianificazione, gestione e valutazione delle politiche familiari.

2. La Provincia in particolare valorizza le associazioni familiari e le organizzazioni del privato sociale che:

- a. organizzano e attivano esperienze di associazionismo per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare nonché la solidarietà intergenerazionale;
- b. promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle famiglie e nello specifico dei genitori per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi.

3. La Provincia può concedere contributi, fino all'80 per cento della spesa ammessa, per sostenere spese di funzionamento delle associazioni di famiglie iscritte all'albo delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato.

4. La Provincia inoltre sostiene, nei limiti e con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le associazioni familiari regolarmente iscritte all'albo delle organizzazioni di volontariato che tra l'altro svolgono attività formative relative:

- a. alla vita di coppia, alle competenze educative genitoriali per l'esercizio consapevole e responsabile della maternità e paternità;
- b. alla cultura dell'accoglienza familiare, dell'auto mutuo aiuto e della solidarietà intergenerazionale e interculturale e ai progetti di coresidenza e di condominio solidale.

5. La Provincia promuove la rappresentatività dell'associazionismo familiare in organi consultivi che trattano tematiche attinenti alle politiche familiari.

Art. 21
Associazionismo familiare di secondo livello

1. La Provincia sostiene le organizzazioni di secondo livello che coordinano l'attività delle associazioni familiari e degli organismi del terzo settore e realizzano attività complementari o integrative di valorizzazione e supporto della famiglia mediante:

- a. l'attività di informazione sui servizi erogati a favore della famiglia e sulle opportunità esistenti;
- b. la collaborazione nella realizzazione del distretto per la famiglia.

2. La realizzazione delle attività previste dal comma 1 avviene tramite una specifica convenzione, che ne disciplina le modalità di finanziamento, fino alla copertura della spesa ritenuta ammissibile, e di erogazione del servizio.

Art. 22

Consulta provinciale per la famiglia

1. È istituita la consulta provinciale per la famiglia. La consulta ha durata corrispondente alla legislatura provinciale, è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

- a. il direttore dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
- b. due rappresentanti designati dal Consiglio provinciale di cui uno designato dalle minoranze;
- c. un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- d. cinque rappresentanti espressione dell'associazionismo familiare, di cui uno espressione dell'associazionismo familiare di secondo livello e uno del terzo settore.

2. La consulta elegge tra i propri componenti il presidente e approva un regolamento per il suo funzionamento e l'organizzazione dei lavori.

3. La consulta svolge i seguenti compiti:

- a. favorisce lo svolgimento coordinato delle attività attinenti alle finalità di questa legge;
- b. formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale aventi ricaduta sulle politiche per la famiglia;
- c. svolge attività di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'efficacia delle politiche familiari e genitoriali realizzate dalla Provincia e dagli enti locali, tenendo conto degli esiti della valutazione di impatto familiare;
- d. esprime proprie osservazioni ai competenti organi istituzionali sulle proposte legislative e sugli atti di natura regolamentare riguardanti le politiche della famiglia, trasmessi alla segreteria della consulta;
- e. analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia attraverso l'acquisizione di informazioni, studi, ricerche, nonché dati statistici, economici e finanziari elaborati da enti pubblici e privati;
- f. promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti alle finalità di questa legge.

3 bis. La consulta può convocare alle proprie sedute per essere audito chiunque manifesti questioni attinenti alle finalità di questa legge.

4. La consulta può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, procedere a consultazioni e audizioni, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Per le tematiche attinenti alla conciliazione famiglia - lavoro la consulta richiede parere obbligatorio alla commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna.

5. La segreteria della consulta è svolta dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.

6. La partecipazione alla consulta è gratuita, fatti salvi i rimborsi e le indennità previste dalla vigente normativa provinciale in materia.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 16 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.

Art. 23

Auto-organizzazione delle famiglie e progetti sperimentali

1. In risposta ai bisogni della comunità di riferimento e ad integrazione dei servizi previsti dall'articolo 9 esistenti sul territorio, la Provincia sostiene il principio dell'auto-organizzazione familiare e valorizza il ruolo attivo delle famiglie auto-organizzate nell'elaborazione e nella realizzazione di progetti solidaristici.

2. La Provincia sostiene la sperimentazione da parte delle associazioni familiari previste dall'articolo 20 di progetti relativi alle fasce di età al di fuori di quella zero - tre anni, secondo quanto stabilito dall'articolo 10.

3. La Provincia, con le modalità stabilite dall'articolo 38, commi 1, 2, 3 e 4, della legge provinciale sulle politiche sociali, può concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa per la realizzazione delle attività previste dal comma 1 e fino all'80 per cento per la realizzazione delle attività indicate nel comma 2, progettate e gestite anche in collaborazione con altri soggetti del terzo settore.

Capo VI

Strumenti organizzativi e finanziari

Art. 24

Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari

1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto sull'attuazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità.

2. Il rapporto è lo strumento di rendicontazione provinciale sullo stato di attuazione delle politiche familiari e riporta le seguenti informazioni:

- a. l'evoluzione nel tempo delle condizioni economiche e sociali delle famiglie residenti nel territorio trentino, con l'evidenziazione delle aree di particolare disagio;
- b. le modalità e le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, con particolare riguardo a quelli finalizzati al sostegno dei progetti di vita delle famiglie, al coordinamento dei tempi del territorio e alla promozione dell'associazionismo familiare, e le eventuali criticità emerse nella realizzazione di questi interventi;
- c. il funzionamento del distretto per la famiglia, con la descrizione dei soggetti che vi aderiscono e degli strumenti di collaborazione e raccordo istituzionale adottati al fine di dar vita ad un sistema integrato per le politiche familiari;
- d. gli esiti derivanti dall'applicazione del sistema di certificazione territoriale familiare previsto dall'articolo 19 e degli standard di qualità familiare previsti dagli articoli 17 e 18;
- e. l'operatività e l'utilizzo, ai fini di programmazione e indirizzo, del sistema informativo per le politiche familiari;
- f. la valutazione dell'impatto sulle condizioni di vita delle famiglie prodotto dalle principali politiche strutturali elencate nell'articolo 3.

3. Il rapporto è predisposto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ed è approvato dalla Giunta provinciale. Successivamente è presentato alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

4. La Provincia stabilisce le modalità per la redazione del rapporto, comprese quelle per il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, delle strutture organizzative provinciali competenti e le metodologie di valutazione degli interventi.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 32 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.

Art. 25

Coordinamento delle politiche provinciali in favore della famiglia

1. L'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ha funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta provinciale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le materie nelle quali le strutture provinciali competenti richiedono parere obbligatorio all'agenzia, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere s'intende favorevole.

Art. 26

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 8 del d.p.p. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg, ai sensi dell'art. 38, comma 4 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.

Art. 27

Sistema informativo delle politiche familiari

1. Per l'attività di programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti da questa legge è istituito il sistema informativo delle politiche familiari. Esso concorre alla realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.

2. Il sistema informativo delle politiche familiari garantisce l'integrazione dei propri dati con quelli derivanti dal sistema informativo delle politiche sociali previsto dall'articolo 15 della legge provinciale sulle politiche sociali.

Art. 28

Sportello unico per il cittadino e la famiglia

1. La Provincia promuove l'attivazione dello sportello unico per il cittadino e la famiglia per favorire l'informazione su tutti i diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, per rendere accessibili i servizi ai cittadini e alle famiglie, aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Lo sportello svolge le seguenti attività a favore di cittadini e famiglie:

- a. orienta e informa sui diritti e servizi previsti da questa legge, dalle altre discipline settoriali provinciali, dalle discipline regionali e statali in materia di benessere familiare;
- b. supporta i cittadini e le famiglie nella definizione del proprio progetto di conciliazione famiglia - lavoro, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 9;
- c. fornisce le informazioni sulle opportunità offerte dai soggetti pubblici e privati aderenti al distretto per la famiglia con riferimento a quanto stabilito dal capo IV;
- d. concorre con le altre strutture provinciali alla gestione degli interventi stabiliti dal capo IV.

3. Lo sportello unico è realizzato anche in forma decentrata ed è organizzato dalla Provincia in collaborazione con gli enti di patronato e con altri enti e organismi pubblici e privati, anche valorizzando la collaborazione delle associazioni di famiglie e degli altri soggetti del terzo settore. In ogni caso lo sportello unico assicura adeguate forme di raccordo con gli sportelli istituiti ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), nonché con i punti di ascolto per il cittadino istituiti dalla legge provinciale sulle politiche sociali.

4. Fino all'adozione del decreto del Presidente della Provincia previsto dall'articolo 36, comma 1, gli sportelli possono essere attivati dalla Provincia.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 36 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

Art. 29

Sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere delle famiglie e dei cittadini

1. Il sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere delle famiglie e dei cittadini persegue l'obiettivo di rappresentare in forma unitaria l'insieme delle politiche di prevenzione attivate dalla Provincia, al fine di rendere più efficaci ed efficienti gli interventi attuati sul territorio.

2. La realizzazione del sistema integrato delle politiche di prevenzione è promossa dalla Provincia mediante:

- a. l'istituzione di una cabina di regia provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la prevenzione del disagio;
- b. la mappatura, nel rapporto previsto dall'articolo 24, degli interventi e delle attività promosse dalla Provincia e dagli enti locali;
- c. l'individuazione di specifici strumenti di coordinamento e di raccordo per orientare l'attività della Provincia e degli enti locali, in modo da evitare la sovrapposizione delle azioni e degli interventi;
- d. la realizzazione di specifici interventi da attuare attraverso il finanziamento di progetti di carattere provinciale e locale, l'attività di ricerca, informazione e formazione sulle tematiche concernenti le politiche di prevenzione finalizzate ad accrescere il benessere familiare.

Art. 30

Utilizzo delle nuove tecnologie

1. Per le finalità di questa legge, la Provincia e gli enti locali promuovono l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche avanzate per aumentare l'accessibilità a servizi e prestazioni per i cittadini e le famiglie.

2. L'utilizzo delle tecnologie avanzate consente di rafforzare l'integrazione dei sistemi informativi e dei servizi tra le organizzazioni pubbliche e private, sostenendo la realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità e migliorando la funzionalità dei servizi pubblici in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

3. La Provincia e gli enti locali promuovono, in particolare, l'utilizzo dei portali tematici per l'erogazione di servizi via internet, delle piattaforme "voce tramite protocollo internet" (VOIP), della comunicazione elettronica in fibra ottica, delle centrali tecnologiche finalizzate all'erogazione dei teleservizi e delle prestazioni di telelavoro, della televisione digitale e di altre strumentazioni utili ai fini di questo articolo.

4. La Provincia e gli enti locali promuovono attività di formazione sulle nuove tecnologie finalizzate tra l'altro a sensibilizzare giovani e famiglie all'uso sicuro e responsabile delle nuove tecnologie nonché a colmare il divario digitale culturale, generazionale e territoriale.

Art. 31

Carta famiglia

1. La Provincia istituisce la carta famiglia, che attribuisce ai possessori il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi, anche con riguardo a servizi erogati da soggetti pubblici e privati diversi dalla Provincia, previo accordo con essi.

2. La carta famiglia è una carta tecnologica che può consentire al titolare di acquisire automaticamente in forma elettronica gli assegni e i benefici economici previsti da questa legge.

3. *omissis*

4. Il servizio offerto tramite la carta famiglia concorre ad accrescere il benessere familiare mediante:

- a. la determinazione di agevolazioni e di riduzioni di prezzi e tariffe;
- b. la realizzazione del distretto per la famiglia tramite un coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e private;
- c. la semplificazione dei processi amministrativi tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche;
- d. il rafforzamento della coesione sociale e della solidarietà tra famiglie.

5. La Provincia promuove la diffusione della carta famiglia tramite il coinvolgimento delle autonomie locali, delle organizzazioni pubbliche e private, del terzo settore e delle associazioni familiari.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.

Art. 32

Formazione, ricerca e innovazione

1. La Provincia promuove la formazione sulle politiche familiari strutturali orientate al benessere e alla natalità, per innalzare le competenze e la professionalità degli operatori istituzionali, economici, sociali, familiari e culturali che elaborano, implementano, gestiscono e valutano le politiche familiari e i relativi interventi. L'attività di formazione si pone gli obiettivi di:

- a. analizzare, studiare, elaborare e valutare le tematiche relative alla famiglia a livello locale, nazionale e internazionale;
- b. offrire percorsi di alta formazione concernenti le politiche familiari per amministratori, imprenditori, professionisti e altri operatori;
- c. favorire, dove richiesto, il trasferimento in altri territori delle competenze relative alle politiche familiari implementate a livello locale.

2. Per le finalità di questo articolo la Provincia si raccorda con gli osservatori socio-economici esistenti e con gli altri istituti o organismi, anche di carattere internazionale, presenti sul territorio provinciale.

3. Per lo svolgimento delle attività disciplinate da questo articolo l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili può avvalersi del supporto della fondazione per la promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale, prevista dall'articolo 25 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

Art. 33

Valutazione d'impatto familiare

1. La Provincia introduce la valutazione d'impatto familiare per orientare le strategie complessive di governo al sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità, in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza e a sostegno della solidarietà familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in situazioni di disagio.

2. La valutazione d'impatto familiare costituisce strumento per indirizzare le politiche tributarie e tariffarie della Provincia previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica.

3. La valutazione d'impatto familiare implica:

- a. l'analisi preventiva dell'incidenza sulle famiglie degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi, con riferimento al rapporto tra carico fiscale, tributario e tariffario, condizione economica e composizione del nucleo familiare;
- b. la verifica periodica dei risultati in termini di qualità, efficacia e adeguatezza degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi aventi ricadute sulla famiglia in relazione agli aspetti tributari e tariffari;
- c. il coinvolgimento nella valutazione dei principali attori del sistema delle politiche familiari e degli utenti destinatari dei servizi.

4. La Provincia indica nei propri atti di programmazione e relativi strumenti attuativi gli elementi di valutazione indicati nel comma 1 e promuove intese con gli enti locali per

estendere la valutazione d'impatto familiare alle politiche settoriali di loro competenza e ai relativi atti di programmazione, assicurando il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali).

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo e sono disciplinati gli obblighi d'informazione della Giunta provinciale nei confronti dei soggetti del terzo settore interessati e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 34

Strumenti di coordinamento organizzativo

1. La realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità è favorita utilizzando gli strumenti di raccordo e di coordinamento organizzativo previsti dalla normativa vigente e, in particolare, mediante:

- a. la stipulazione di intese istituzionali e di accordi di programma anche ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006;
- b. il ricorso alle conferenze di servizi ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa;
- c. gli accordi volontari di area o di obiettivo e l'attivazione di tavoli di lavoro per individuare tra l'altro soluzioni partecipate e condivise a problemi di organizzazione, di pianificazione dei tempi del territorio e di realizzazione dei programmi d'intervento.

2. Per la realizzazione degli interventi di carattere sovraprovinciale la Provincia promuove la collaborazione con le regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano e con altri soggetti pubblici, anche mediante gli strumenti di collaborazione previsti dall'articolo 16 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa.

Art. 35

Fondo per la famiglia

1. Per potenziare gli interventi in materia di politiche familiari è istituito il fondo per la famiglia.

2. Il fondo è destinato al finanziamento degli interventi previsti da questa legge, a esclusione di quelli che essa prevede di attivare a valere su altre leggi di settore, nonché a integrare le risorse autorizzate ai sensi della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti), della legge provinciale sugli asili nido, della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), e della legge provinciale sulle politiche sociali, per finanziare interventi in favore della famiglia.

3. La Giunta provinciale ripartisce le risorse del fondo definendo la quota da destinare a ciascun intervento o a ciascuna integrazione ai sensi del comma 2, ferma restando la possibilità di costituire nell'ambito del fondo un accantonamento di riserva. Per l'integrazione degli stanziamenti autorizzati per la copertura delle spese previste dalle leggi

provinciali citate nel comma 2 la Giunta provinciale è autorizzata a disporre prelievi di somme dal fondo.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 13 maggio 2011, n. 962 (b.u. 17 maggio 2011, n. 20).

Capo VII *Disposizioni finali e transitorie*

Art. 36 *Disposizioni finali*

1. Le funzioni previste da questa legge in capo alla Provincia, non riservate ad essa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e non riferite alle attività di interesse provinciale previste dall'articolo 8, comma 4, lettera b), della medesima legge, sono gestite dalla Provincia sino all'adozione di un decreto del Presidente della Provincia emanato ai sensi del medesimo articolo 8, comma 13. I tempi del trasferimento sono determinati, d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, tenendo conto anche della necessità di sperimentare gli interventi innovativi previsti da questa legge. E' comunque trasferita entro sei mesi dalla costituzione delle comunità la concessione dell'assegno previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b). Resta fermo l'esercizio della funzione d'indirizzo e coordinamento prevista dall'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche per le finalità dell'articolo 24.

2. Fino alla data di attivazione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi l'articolo 35, comma 3, lettera e), della legge provinciale sulle politiche sociali nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dall'articolo 37, comma 4, di questa legge.

Art. 37 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 15, 35 e abrogativo degli articoli 28 e 29 della l.p. 27 luglio 2007, n. 13, abrogativo dell'art. 7 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e dell'art. 44 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, modificativo dell'art. 17 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi.

Art. 38 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 39 octies nella l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 39 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 32 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.

Art. 40
Parere

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dagli articoli 3, comma 3, 7, comma 4, e 17, comma 4, sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 41
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, ad esclusione di quelli indicati nei commi 2 e 3, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per il fondo per la famiglia sull'unità previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16, comma 5, 22, comma 6, e 26 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali).

3. Alla copertura delle spese che questa legge prevede di attivare a valere su altre leggi di settore si provvede con le autorizzazioni di spesa previste per le medesime leggi.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

LEGGE PROVINCIALE SUGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1999, n. 6 (1) a

Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale (2)

(b.u. 21 dicembre 1999, n. 56, suppl. n. 1)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. In sintonia con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal programma di sviluppo, la Provincia autonoma di Trento, riconoscendo il pari valore di tutti i settori economici, promuove in modo armonico il consolidamento e la crescita del sistema economico, valorizzandone le risorse locali e favorendo uno sviluppo locale ecosostenibile, ispirandosi alle seguenti finalità:

- a) l'affermazione e il riconoscimento del ruolo sociale dell'impresa anche attraverso la diffusione di un'educazione imprenditoriale nel sistema scolastico e formativo nonché il perseguimento della qualità delle formule imprenditoriali;
- b) l'integrazione settoriale e intersettoriale;
- c) il riequilibrio territoriale, in armonia con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse nonché con la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- d) l'internazionalizzazione del sistema economico, con particolare attenzione ai mercati a elevato potenziale di crescita e di innovazione;
- e) la nascita e il potenziamento di nuova imprenditorialità;
- f) la sicurezza dei lavoratori;
- g) l'incremento e il consolidamento della produttività aziendale;
- h) lo sviluppo di forme solidaristiche nel mercato del lavoro;
- i) la diffusione di servizi a sostegno dell'innovazione, dello sviluppo internazionale, della qualità delle piccole e medie imprese e del passaggio generazionale;
- j) la creazione di reti d'impresa e lo sviluppo di distretti produttivi;
- k) il rafforzamento dell'imprenditorialità femminile e giovanile;
- l) il miglioramento delle condizioni occupazionali e della conciliazione famiglia - lavoro;
- m) la partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali riguardanti la sicurezza, la qualità e la produttività del lavoro.

2. La promozione del consolidamento e della crescita del sistema economico avviene tramite:

- a) interventi di sistema volti alla creazione di un ambiente economico favorevole allo sviluppo, incluse iniziative per favorire l'acquisizione di competenze imprenditoriali e di conoscenze volte a sviluppare l'autoimprenditorialità nei giovani;
- b) aiuti finanziari alle imprese.

3. Salvo i casi espressamente previsti, continuano ad applicarsi a favore del settore agricolo esclusivamente le leggi provinciali vigenti in materia.

4. È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista sia in generale che per i settori sensibili (3).

Omissis

Art. 22

Azioni positive per l'imprenditoria femminile e giovanile

1. La Provincia, tramite l'Agenzia del lavoro, adotta azioni positive finalizzate a:

- a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e giovanile, anche in forma cooperativa, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni;
- b) promuovere la formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle donne imprenditrici e dei giovani imprenditori;
- c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile;
- d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
- e) favorire il passaggio generazionale nelle imprese;
- f) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile nei comparti innovativi dell'economia provinciale (27).

Art. 22 bis

Qualità della presenza dei lavoratori e delle lavoratrici nel mondo dell'economia

1. La Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli e intese tra le parti sociali finalizzati al riconoscimento del principio della responsabilità sociale d'impresa, alla partecipazione dei lavoratori alle scelte organizzative aziendali, all'affermazione del principio di uguaglianza di genere nelle imprese e di flessibile organizzazione dell'attività produttiva in relazione alle esigenze di conciliazione della vita familiare e professionale. La Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 35 individua le modalità per agevolare le imprese che uniformino la loro attività a questi principi (28).

Art. 24 ter

Ambito di applicazione

1. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti da questa sezione i soggetti indicati nell'articolo 2 nonché, per gli interventi previsti dagli articoli 24 quater, commi 3 bis e 6, 24 quinquies, 24 sexies e 24 octies, anche le imprese operanti nel settore agricolo nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

2. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 24 quinquies in relazione ai costi di servizi di consulenza acquisiti per realizzare le iniziative previste dal comma 1, lettera d), del medesimo articolo anche le grandi imprese nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

3. Ai fini degli aiuti previsti da questa sezione, la Provincia riconosce esclusivamente i servizi di consulenza prestati direttamente da soggetti in possesso di una specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza.

4. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 la Giunta provinciale può individuare le modalità per incentivare la fruizione dei servizi individuati da questa sezione da parte dei beneficiari, attraverso il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche o di loro società di servizi, nonché delle società e dei consorzi promotori di centri per l'innovazione (35).

Art. 24 quater

Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile

1. La Provincia promuove, anche attraverso il concorso con fondi europei, la nascita e sostiene le piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o giovanile, anche mediante rilevamento di attività preesistente.

2. Ai fini di questo articolo si considerano imprese di nuova costituzione quelle costituite o rilevate entro i termini indicati dall'articolo 8, comma 3; inoltre, si considerano imprese a partecipazione femminile o giovanile:

- a) le imprese individuali di donne o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di donne e in cui le donne rappresentano la maggioranza all'interno degli organi di amministrazione;

- b) le imprese individuali di proprietà di giovani di età non superiore a trentacinque anni o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di giovani di età non superiore a trentacinque anni e in cui i giovani di età non superiore a trentacinque anni rappresentano la maggioranza all'interno degli organi di amministrazione.

3. Per le finalità del comma 1 e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile possono essere concessi contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis e sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.

3 bis. In relazione alle piccole imprese agricole di nuova costituzione a partecipazione femminile possono essere concessi contributi in conto capitale entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa. I contributi concessi in base a questo comma non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, né con contributi finanziari forniti dagli Stati membri in relazione agli stessi costi ammissibili.

4. *omissis*

5. Per le finalità del comma 1, in relazione alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione giovanile e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), possono essere concessi contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis e sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.

5 bis. La Giunta provinciale approva con propria deliberazione le disposizioni attuative di quest'articolo individuando, in particolare, i costi di avviamento ammessi ai fini dei contributi previsti dai commi 3, 3 bis e 5.

6. La Provincia può concedere contributi alle imprese indicate nel comma 1, in conformità all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008, in misura non superiore al 50 per cento delle spese, per l'acquisizione dei servizi:

- a) di prima assistenza finalizzati alla valutazione complessiva dell'azienda;
 - b) rivolti allo sviluppo di un piano strategico per l'avvio della nuova attività, per il subentro nell'attività di famiglia o per la realizzazione di progetti aziendali innovativi compresi lo studio, la progettazione di campagne pubblicitarie, gli strumenti di promozione di marketing operativo, necessari al lancio e posizionamento della nuova impresa, esclusi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;
 - c) di analisi della gestione economica e finanziaria dell'azienda;
 - d) di formazione pre-imprenditoriale;
 - e) di tutoraggio nella fase di avvio della nuova attività;
- e bis) assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica.

7. Alle imprese che presentano entrambi i requisiti previsti dal comma 2, lettere a) e b), l'agevolazione prevista dal comma 6 è concessa nella misura massima ivi prevista ⁽³⁶⁾.

Art. 24 quinquies

Aiuti alle imprese per servizi di consulenza

1. Per sostenere la competitività delle piccole e medie imprese possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza acquisiti all'esterno dell'azienda per:

- a) l'innovazione di prodotto, anche attraverso il design, e di processo nonché, in generale, l'innovazione nelle strategie anche organizzative dell'impresa, compresa quella volta a conseguire la certificazione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare);
- b) l'introduzione in azienda di tecniche di organizzazione e di sviluppo delle attività d'impresa orientate al miglioramento della produttività e ispirate al principio della qualità totale dell'impresa e del lavoro;
- c) la certificazione dei sistemi di qualità aziendale, del prodotto, della compatibilità ambientale ed etica nonché dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro;

- d) la realizzazione di iniziative pilota promosse anche congiuntamente da più imprese destinate all'adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale;
 - e) la realizzazione di indagini di mercato, la progettazione di piani di marketing operativo e strategico, l'analisi dei canali distributivi, del posizionamento aziendale e del prodotto, la segmentazione di mercato e la progettazione di siti internet per la promozione e per la commercializzazione telematica di beni e servizi nonché lo studio e la progettazione di campagne pubblicitarie, esclusi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;
 - f) la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nelle strutture organizzative aziendali che privilegiano l'utilizzo di software libero e open source, i formati di dati standard aperti e i protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti;
 - g) la realizzazione di progetti di aggregazione su base contrattuale previsti dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - h) le attività di messa in efficienza energetica dei processi produttivi, la diagnosi energetica e la predisposizione di contratti di risparmio garantito;
 - i) ulteriori servizi di natura strategica necessari all'impresa per intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente in termini organizzativi, produttivi o di mercato.
2. Per i fini del comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ammissibile (37).

Omissis

Art. 24 undecies

Aiuti per la conciliazione famiglia - lavoro

1. La Provincia promuove la conciliazione famiglia - lavoro, anche attraverso la concessione di aiuti alle imprese per la realizzazione delle seguenti iniziative:
- a) progetti di articolazione organizzativa dell'attività lavorativa volti a consentire la flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro;
 - b) programmi e azioni volti a favorire il reinserimento nell'attività lavorativa dopo un periodo di congedo parentale;
 - c) altre iniziative o progetti di servizi innovativi volti alla conciliazione famiglia - lavoro, compresi quelli diretti all'istituzione, al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità interaziendali previsti dall'articolo 12 della legge provinciale sul benessere familiare.
2. L'aiuto può essere concesso nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), previo parere dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili che valuta la coerenza dell'iniziativa rispetto alle finalità della legge provinciale sul benessere familiare. Nella graduazione della misura prevista da questo articolo è assicurato un maggiore livello di intervento qualora le iniziative riguardino disabili, persone non autosufficienti e minori con età inferiore a dodici anni (43).

Omissis

NOTE

(1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sugli incentivi alle imprese", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Per alcune disposizioni transitorie connesse alle modificazioni apportate alla legge qui annotata dalla l.p. n. 12 del 2011 vedi gli articoli 42 e 43 di quest'ultima legge. Vedi inoltre l'art. 36, comma 10 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

(2) Titolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

(3) Articolo così modificato dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 2 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12, dall'art. 6 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9 e dall'art. 1 della l.p. 1 luglio 2013, n. 14. Vedi anche l'art. 26 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.

Omissis

(27) Articolo così sostituito dall'art. 14 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

(28) Articolo aggiunto dall'art. 15 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

Omissis

(35) Articolo aggiunto dall'art. 19 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12 e così modificato dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(36) Articolo aggiunto dall'art. 20 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12, così modificato dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, dall'art. 27 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 e dall'art. 36, comma 4 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 36, comma 9). Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 2 marzo 2012, n. 382 (non pubblicata), modificata dalle deliberazioni 7 settembre 2012, n. 1911 (b.u. 2 ottobre 2012, n. 40, suppl. n. 1; nel b.u. 9 ottobre 2012, n. 41, inoltre, è pubblicato un testo coordinato dei criteri contenuti nella deliberazione n. 382 del 2012, come modificata da questa deliberazione) - a sua volta modificata dalla deliberazione 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1) - e 1 luglio 2013, n. 1343.

(37) Articolo aggiunto dall'art. 21 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 1 luglio 2013, n. 1342, modificata dalla deliberazione 28 luglio 2014, n. 1280.

Omissis

(43) Articolo aggiunto dall'art. 27 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2006. n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino

(b.u. 27 giugno 2009, suppl. n. 3)

Omissis

Art. 39 octies

Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

1. Per garantire il carattere intersettoriale e rendere più efficaci le politiche provinciali per la promozione della famiglia e della natalità, sostenere lo sviluppo del benessere della comunità e in particolare dei giovani anche per il tramite delle politiche di pari opportunità, della promozione del servizio civile e dello sport è istituita, con atto organizzativo approvato dalla Giunta provinciale, l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.
2. *omissis*
3. Con l'atto organizzativo sono dettate le disposizioni riguardanti le modalità per il coordinamento dei compiti affidati all'agenzia ai sensi del comma 2 con quelli attribuiti ad altre strutture organizzative provinciali.
4. La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento.
5. L'agenzia è diretta da personale con qualifica di dirigente e con incarico di dirigente generale ed è incardinata presso la direzione generale della Provincia.
6. Per incarico dei comuni e delle comunità l'agenzia può esercitare le funzioni e attività di loro competenza, sulla base di un'apposita convenzione

LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 2007, n. 5

Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)

(b.u. 27 febbraio 2007, n. 9)

INDICE

Capo I - *Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili*

Art. 1 - *Principi generali e finalità*

Art. 2 - *Interventi delle politiche giovanili*

Art. 3 - *Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili*

Art. 4 - *Soggetti delle politiche giovanili*

Art. 5 - *Funzione sociale ed educativa degli oratori*

Art. 6 - *Strumenti per la realizzazione delle iniziative*

Art. 7 - *Servizi a favore dei giovani*

Art. 8 - *Interventi per la promozione di centri giovanili*

Art. 9 - *Partecipazione*

Art. 10 - *Consulta provinciale per le politiche giovanili*

Art. 11 - *Osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani*

Art. 12 - *Formazione*

Art. 13 - *Fondo per le politiche giovanili*

Art. 14 - *Valutazione*

Art. 15 - *Regolamento*

Capo II - *Disciplina del servizio civile provinciale*

Art. 16 - *Oggetto e finalità*

Art. 17 - *Soggetti del servizio civile provinciale*

Art. 18 - *Funzioni della Provincia*

Art. 19 - *Piano provinciale del servizio civile*

Art. 20 - *Albo provinciale del servizio civile*

Art. 21 - *Destinatari degli interventi e dei progetti*

Art. 22 - *Consulta provinciale per il servizio civile*

Art. 23 - *Fondo provinciale per il servizio civile*

Art. 24 - *Regolamento*

Capo III - *Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie*

Art. 25 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)*

Art. 26 - *Abrogazioni e disposizioni transitorie*

Art. 27 - *Norme finanziarie*

Tabella A - *Riferimento delle spese (articolo 27, comma 1)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili

Art. 1

Principi generali e finalità

1. Le disposizioni del capo I di questa legge sono volte al riconoscimento del ruolo specifico dei giovani di entrambi i sessi nei processi di sviluppo sociale ed economico e promuovono iniziative formative, sociali, culturali e ricreative volte a favorire la maturazione della loro personalità e la loro integrazione attiva nella società e nelle istituzioni. La Provincia sostiene la capacità progettuale e creativa dei giovani, promuove la loro rappresentanza nella società, sia come singoli sia nelle libere forme associative, e favorisce la costituzione di nuove realtà associative giovanili o rivolte ai giovani, nonché il rafforzamento di quelle già esistenti, attraverso interventi coordinati con gli enti locali, con soggetti pubblici e privati, in particolare del volontariato, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

2. Per conseguire le finalità previste dal comma 1, la Provincia promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e individua i comuni e le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), quali soggetti strategici di livello territoriale per lo sviluppo delle politiche stesse.

3. La Provincia promuove e sostiene interventi a favore dei giovani secondo le linee tracciate dall'Unione europea e favorisce prioritariamente quelli volti a migliorare la conoscenza, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale e l'inclusione sociale. In particolare la Provincia:

- a) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;
- b) favorisce la creazione e la disponibilità per i giovani di luoghi e strumenti che li supportino nello sviluppo della personalità;
- c) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale capace di orientare e accompagnare i giovani nelle fasi più importanti di transizione della propria vita;
- d) favorisce lo sviluppo nei giovani di un'identità territoriale e della capacità di percepire l'appartenenza al mondo globale;
- e) promuove e sostiene iniziative volte al rafforzamento dell'intersectorialità, dell'innovazione e della trasversalità delle politiche realizzate dai diversi soggetti coinvolti nella materia;
- f) promuove il sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;
- g) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;
- h) assicura l'accesso dei giovani ad un'efficace comunicazione e informazione;
- i) promuove e sostiene la funzione educativa delle famiglie e degli operatori che a vario titolo interagiscono con la realizzazione degli interventi;
- j) promuove e rafforza i valori dell'interculturalità, dell'inclusione sociale e della solidarietà.

4. I soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti da questo capo si conformano ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, partecipazione e leale collaborazione; a tal fine la Provincia riconosce e valorizza l'autonomia progettuale e la libertà d'iniziativa e di sperimentazione dei comuni e delle comunità nonché di soggetti privati, purché senza scopo di lucro.

5. La Provincia, anche attraverso la valorizzazione delle risorse del sistema educativo provinciale, promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti responsabili dei processi educativi, nell'ottica di assicurare le condizioni di un'effettiva inclusione sociale e di consentire ai giovani pari opportunità in ordine alla costruzione di un progetto di vita personale.

6. Gli interventi previsti da questo capo sono rivolti ai giovani di entrambi i sessi, anche stranieri, che vivono in provincia di Trento.

Art. 2

Interventi delle politiche giovanili

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Provincia promuove, coordina e sostiene i seguenti interventi:

- a) la conoscenza, l'analisi e il monitoraggio dei processi riguardanti la condizione giovanile, contestualizzandoli a livello locale;
- b) lo sviluppo delle forme più ampie di aggregazione, associazionismo e cooperazione tra i giovani;
- c) l'incentivazione della partecipazione alle attività di volontariato, di educazione alla pace e alla convivenza, di dialogo interetnico e interreligioso e di sviluppo delle pari opportunità;
- d) gli scambi socio-culturali a carattere interregionale, nazionale e internazionale;
- e) la realizzazione di attività e strutture educative, culturali e ricreative con particolare attenzione a quelle artistiche;
- f) la formazione di un sistema di informazione coordinato e attivo a supporto delle necessità del mondo giovanile;
- g) l'attuazione di interventi per facilitare e promuovere l'autonomia personale dei giovani e la transizione alla vita adulta, anche per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di fragilità personale o sociale;
- h) l'attivazione di politiche che favoriscano l'autonomia abitativa dei giovani, l'accesso al credito e le opportunità lavorative;
- i) la realizzazione di interventi di formazione e supporto per i funzionari degli enti pubblici, gli educatori, i genitori e le loro associazioni, gli animatori e gli operatori che lavorano, su base volontaria o professionale, con i gruppi e le associazioni giovanili;
- j) la facilitazione di esperienze di associazionismo giovanile a vario indirizzo e di effettiva partecipazione alle istituzioni e alla vita della comunità;
- k) la valorizzazione delle esperienze di servizio civile, secondo quanto disciplinato dal capo II;
- l) lo sviluppo tra i giovani della cultura del lavoro e delle professioni, d'impresa e di autoimprenditorialità;
- m) la formazione lungo tutto l'arco della vita, volta alla valorizzazione delle acquisizioni formali e non formali dei giovani anche al fine dell'orientamento personale, scolastico e lavorativo;
- n) altre iniziative coerenti con le finalità previste dall'articolo 1.

Art. 3

Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili

1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale approva, sentita la consulta prevista dall'articolo 10, un atto di indirizzo per le politiche giovanili, di durata corrispondente alla legislatura e aggiornabile annualmente, che definisce:

- a) gli obiettivi generali e gli indirizzi relativi agli interventi, ai progetti articolati per fasce di età e alle azioni delle politiche giovanili da realizzarsi direttamente, da parte dei comuni, delle comunità o di altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti in materia, anche al fine del coordinamento e del sostegno degli stessi;
- b) la tipologia dei progetti e le relative modalità attuative;
- c) i dati e le informazioni da acquisire ai fini della valutazione e del monitoraggio delle singole iniziative.
 2. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
 3. In prima applicazione l'atto di indirizzo per le politiche giovanili è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
 4. Gli assessori provinciali competenti alla realizzazione di interventi a favore dei giovani, unitamente ad eguale numero di rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, costituiscono il coordinamento provinciale per le politiche giovanili, al fine del raccordo intersettoriale delle politiche e dell'integrazione dei diversi strumenti.

Art. 4

Soggetti delle politiche giovanili

1. Ai fini di questo capo, sono soggetti delle politiche giovanili:
 - a) la Provincia e i suoi enti strumentali;
 - b) i comuni, le comunità e, fino alla costituzione delle comunità i comprensori, nonché le rispettive forme associative;
 - c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni tra giovani, tra genitori e di promozione sociale, le fondazioni, gli oratori attraverso le parrocchie, le altre associazioni private senza scopo di lucro.

Art. 5

Funzione sociale ed educativa degli oratori

1. In relazione a quanto previsto da questo capo e dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo), la Provincia riconosce, nell'ambito di un sistema integrato di interventi a favore dei giovani, la funzione educativa, formativa, sociale, nonché di aggregazione svolta attraverso le attività di oratorio o simili, che costituiscono uno degli strumenti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire, in stretto rapporto con le famiglie, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione di minori, adolescenti e giovani, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi volti a prevenire l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza minorile, nonché a proporre itinerari formativi di rilevanza culturale e sociale, condividendo l'istanza educativa della famiglia o supplendo alla stessa in caso di condizioni minorili disagiate.

Art. 6

Strumenti per la realizzazione delle iniziative

1. I soggetti individuati dall'articolo 4, in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3, possono, tra l'altro, operare attraverso:
 - a) bandi emanati dalle comunità o in via sussidiaria dalla Provincia e dai comuni rivolti ai soggetti previsti

dall'articolo 4, lettere b) e c), per la realizzazione di progetti relativi a determinati assi tematici; i bandi definiscono i contenuti e i criteri per la selezione dei progetti, le modalità di presentazione degli stessi nonché i limiti temporali e di costo per il loro sviluppo;

- b) piani giovani di zona che rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni; i piani giovani di zona sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli di cui all'articolo 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3; i piani giovani di zona si raccordano con le forme collaborative attivate ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), laddove esistenti;
- c) piani d'ambito che definiscono progetti afferenti a particolari tematiche e coinvolgono giovani appartenenti a specifiche categorie della comunità trentina; i piani d'ambito sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli di cui all'articolo 9, comma 2;
- d) progetti strategici che sono strumenti operativi che si caratterizzano prevalentemente per l'innovatività o l'intersectorialità; i progetti strategici possono essere definiti e realizzati direttamente dalla Provincia ovvero da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, sulla base degli indirizzi, dei criteri e delle modalità operative determinate dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3.

2. Accanto alle iniziative previste da bandi e piani, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), possono proporre iniziative rivolte ai giovani, agli enti locali e, per particolari azioni di valenza provinciale, alla Provincia, così come possono essere chiamati dagli stessi a realizzarle.

Art. 7

Servizi a favore dei giovani

1. La Provincia e gli enti locali riconoscono e sostengono le iniziative di associazioni e organizzazioni che offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni, consistente in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti, assicurazioni e garanzie.

2. Con specifico regolamento provinciale o con atti degli enti locali si provvede a disciplinare le modalità di attuazione e finanziamento delle attività previste dal comma 1.

Art. 8

Interventi per la promozione di centri giovanili

1. Fino al trasferimento delle funzioni ai comuni per l'esercizio associato secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006, la Provincia, tramite i piani giovani di zona previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b), o, in mancanza, previa valutazione delle necessità dei singoli territori, di concerto con gli enti locali, programma e finanzia fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile la realizzazione di strutture pubbliche da destinare a centri giovanili, la cui gestione è affidata agli enti locali stessi o, tramite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). Tali contributi possono essere concessi prevalentemente per favorire lo sviluppo di azioni e iniziative già attivate.

2. La Giunta provinciale, sentita la consulta prevista dall'articolo 10, stabilisce le caratteristiche minime per l'utilizzo e l'accesso alle strutture di cui al comma 1.

Art. 9

Partecipazione

1. La Provincia, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, promuove forme di partecipazione e consultazione dei giovani nonché dei soggetti operanti in favore dei giovani, con lo scopo di valutare gli effetti e gli esiti delle attività svolte e di migliorare le politiche giovanili.

2. Alla promozione e valorizzazione della partecipazione dei giovani concorrono anche gli enti locali e specifici tavoli di zona e d'ambito formati da soggetti pubblici e privati rappresentativi della zona o delle tematiche afferenti ad iniziative da realizzare.

Art. 10

Consulta provinciale per le politiche giovanili

1. Alla programmazione e alla realizzazione degli interventi previsti da questa legge concorre, quale organo consultivo e propositivo, la consulta provinciale per le politiche giovanili. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. E' presieduta dall'assessore provinciale competente in materia di politiche giovanili o da un suo delegato ed è composta da:

- a) cinque membri di associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), tre su designazione dell'assessore provinciale competente e due designati dalle minoranze del Consiglio provinciale;
- b) il presidente della consulta provinciale degli studenti o un suo delegato;
- c) il presidente del consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Trento o un suo delegato;
- d) due rappresentanti dei tavoli relativi ai piani di zona e un rappresentante dei tavoli relativi ai piani d'ambito;
- e) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

Art. 11

Osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani

1. Presso l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) è istituito un osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani.

2. L'osservatorio provvede in particolare a:

- a) elaborare, con cadenza biennale, un rapporto sulla condizione dell'infanzia e dei giovani;
- b) studiare, approfondire e analizzare la condizione dell'infanzia e dei giovani, al fine di favorire una lettura dinamica e fruibile dei processi riguardanti la condizione dell'infanzia e dei giovani in provincia;
- c) concorrere alla verifica del grado di realizzazione delle politiche per l'infanzia e per i giovani;
- d) realizzare e gestire servizi informativi e banche dati sulla condizione e sulle politiche per l'infanzia e per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altri soggetti che operano in materia, da mettere a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell'associazionismo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 42 della legge provinciale n. 5 del 2006 definisce la composizione e il funzionamento dell'osservatorio.

Art. 12

Formazione

1. La Provincia, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti impegnati come operatori e volontari in attività rivolte al mondo giovanile.

2. La Provincia, ai fini del comma 1, si avvale dei seguenti soggetti:

- a) enti già accreditati per la formazione in ambito educativo;
- b) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
- c) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare delle proposte formative che la Provincia valuta secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 13

Fondo per le politiche giovanili

1. Per la realizzazione e la promozione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo per le politiche giovanili.

2. La Provincia provvede all'individuazione degli interventi, da effettuarsi in forma diretta o indiretta, alla ripartizione del fondo e all'assegnazione dei finanziamenti nel limite dello stanziamento di bilancio e secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta provinciale.

Art. 14

Valutazione

1. La Giunta provinciale nomina il nucleo di valutazione composto da tre esperti di politiche giovanili di provata competenza, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, un membro dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani e un funzionario del dipartimento competente in materia di politiche giovanili.

2. Il nucleo ha il compito di valutare gli interventi delle politiche giovanili e di diffonderne i risultati, conformandosi ai seguenti parametri:

- a) l'efficacia degli interventi finanziati;
- b) la capacità di valorizzare il volontariato per raggiungere gli obiettivi dell'intervento;
- c) l'efficienza dei servizi erogati intesa come il rapporto fra i risultati raggiunti e le risorse impiegate;
- d) la flessibilità nell'adeguare gli interventi ai bisogni in evoluzione.

3. Il nucleo di valutazione svolge il suo compito utilizzando in via prioritaria i seguenti strumenti:

- a) l'autovalutazione di tutti gli attori delle politiche a favore dei giovani;
- b) questionari da sottoporre a campione ai beneficiari degli interventi;
- c) interviste dirette effettuate a campione rivolte ai beneficiari degli interventi.

4. Ai componenti del nucleo di valutazione spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali.

Art. 15

Regolamento

1. La Provincia adotta norme regolamentari al fine dell'attuazione di questo capo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Capo II *Disciplina del servizio civile provinciale*

Art. 16 *Oggetto e finalità*

1. La Provincia istituisce il servizio civile provinciale che svolge anche le funzioni attribuite alla Provincia al fine della realizzazione del servizio civile nazionale in relazione a quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale).

2. Il servizio civile provinciale è finalizzato a:

- a) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- b) favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva nel rispetto e nella valorizzazione dei principi di uguaglianza, democraticità, tolleranza, pari opportunità e di solidarietà sociale;
- c) valorizzare le forme di cittadinanza attiva dei giovani tramite l'esperienza diretta in uno specifico settore di intervento;
- d) promuovere il senso di appartenenza alla comunità provinciale, nazionale e internazionale, sviluppando interventi di integrazione e coesione sociale;
- e) promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, allo sviluppo della sensibilità intergenerazionale e all'educazione alla pace tra i popoli;
- f) partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- g) promuovere e sostenere la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolta anche in enti e amministrazioni operanti all'estero;
- h) incentivare settori e azioni innovative per lo sviluppo di una cultura della pace e dello sviluppo sostenibile;
- i) collaborare con l'ufficio nazionale per il servizio civile, con altre istituzioni regionali, nazionali o internazionali che condividano i principi ai quali è ispirato il servizio civile provinciale, per armonizzarne e potenziarne gli interventi.

Art. 17 *Soggetti del servizio civile provinciale*

1. I soggetti del servizio civile provinciale sono:

- a) la Provincia, che provvede alle funzioni previste dall'articolo 18;
- b) gli enti e le organizzazioni, iscritti all'albo previsto dall'articolo 20, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi previsti da questo capo attraverso la realizzazione di progetti;
- c) i destinatari degli interventi e dei progetti individuati dall'articolo 21.

Art. 18 *Funzioni della Provincia*

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 64 del 2001 e dalle relative disposizioni attuative, la Provincia per la realizzazione del servizio civile provinciale:

- a) favorisce la divulgazione dei principi ispiratori e la diffusione dell'informazione sul servizio civile per promuoverne lo sviluppo, anche territoriale;
- b) promuove e sostiene interventi di formazione sul servizio civile rivolti ai giovani e agli operatori;
- c) individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti di servizio civile e provvede alla loro valutazione, all'approvazione, al monitoraggio e controllo della loro gestione ed alla verifica dei risultati;
- d) istituisce e cura l'albo provinciale del servizio civile suddiviso nella sezione nazionale e nella sezione

provinciale;

e) attua ogni intervento e iniziativa utili o necessari per il perseguimento degli obiettivi del servizio civile.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Provincia può avvalersi di soggetti pubblici e privati individuati secondo quanto disposto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

3. La Provincia è autorizzata a stipulare con l'ufficio nazionale per il servizio civile un protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352 (Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230).

Art. 19

Piano provinciale del servizio civile

1. Per la realizzazione degli interventi relativi al servizio civile provinciale la Giunta provinciale approva, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, un piano di durata triennale che può essere aggiornato annualmente; il piano individua in particolare:

- a) le linee guida, gli indirizzi e gli obiettivi da promuovere e realizzare;
- b) gli interventi da realizzare e le priorità degli stessi;
- c) gli standard, i criteri e le modalità di presentazione dei progetti da parte degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 20;
- d) le modalità di gestione del fondo provinciale per il servizio civile previsto dall'articolo 23;
- e) i criteri e le modalità di determinazione del numero di giovani da impegnare in progetti del servizio civile provinciale, nei limiti della disponibilità finanziaria del fondo.

Art. 20

Albo provinciale del servizio civile

1. L'albo provinciale del servizio civile contiene l'elenco dei soggetti iscritti nella sezione nazionale e quello dei soggetti iscritti nella sezione provinciale. Al fine dell'iscrizione nella sezione nazionale i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge n. 64 del 2001. Nella sezione provinciale sono automaticamente iscritti i soggetti iscritti nella sezione nazionale. Possono altresì essere iscritti nella sezione provinciale i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) esercitino l'attività senza scopo di lucro;
- b) dispongano di capacità organizzativa e di possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile provinciale;
- c) posseggano corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 16, comma 2;
- d) svolgano l'attività continuativamente da almeno due anni;
- e) abbiano sottoscritto il codice di impegno comportamentale definito dalla Giunta provinciale.

Art. 21

Destinatari degli interventi e dei progetti

1. I destinatari degli interventi e dei progetti del servizio civile provinciale sono gli operatori che concorrono alla realizzazione del servizio e i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni.

2. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità per l'ammissione dei giovani al servizio civile provinciale, le modalità di accesso, la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego, i trattamenti economici e giuridici.

Art. 22

Consulta provinciale per il servizio civile

1. La Giunta provinciale istituisce la consulta provinciale per il servizio civile, quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto della Provincia con gli enti e le organizzazioni di servizio civile iscritti all'albo previsto dall'articolo 20.

2. La consulta è composta da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri rappresentanti degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo. Alle sedute della consulta partecipa al fine del coordinamento il responsabile della struttura provinciale competente in materia di servizio civile.

3. La consulta presenta alla Giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio civile in provincia di Trento e fornisce alla stessa proposte al fine della programmazione degli interventi da realizzare.

4. Le modalità di individuazione dei componenti, le funzioni, le modalità di funzionamento della consulta sono stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 24.

5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

Art. 23

Fondo provinciale per il servizio civile

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo provinciale per il servizio civile al quale concorrono:

- a) le quote delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile;
- b) le assegnazioni annuali iscritte nel bilancio della Provincia;
- c) altri stanziamenti per il servizio civile provinciale messi a disposizione dallo Stato, da enti pubblici e fondazioni bancarie;
- d) le donazioni di soggetti pubblici e privati.

Art. 24

Regolamento

1. La Provincia adotta norme regolamentari al fine dell'attuazione di questo capo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Capo III

Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 25

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)

1. All'articolo 71 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) non residenti in provincia che frequentano istituzioni scolastiche e formative del sistema, nei casi e nei limiti nonché secondo le modalità e i criteri previsti dai regolamenti; a tal fine la Provincia può stipulare specifiche intese con la regione interessata."
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Possono usufruire dei servizi e degli interventi previsti dall'articolo 72 anche gli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano un percorso di istruzione o formazione, al termine del quale siano rilasciati titoli e qualifiche validi a livello nazionale, al di fuori del territorio provinciale nei casi e nei limiti nonché secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento."

2. All'articolo 72, comma 1, lettera e) tra le parole: "e alloggio," e le parole: "per le spese di trasporto" sono inserite le parole: "alle spese per la mensa,".

Art. 26

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;
- b) articolo 10 bis (Servizio civile) della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;
- c) commi 4 e 7 dell'articolo 89 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- d) articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;
- e) articolo 76 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

2. In relazione alle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti da questa legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti, relative alle corrispondenti disposizioni contenute in questa legge.

Art. 27

Norme finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 14 febbraio 2007

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai

LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
 - 8 marzo 2004, n. 36, d'iniziativa dei consiglieri Giorgio Lunelli, Giorgio Viganò, Sandro Turella e Tiziano Odorizzi (Civica Margherita), concernente "Legge quadro per la valorizzazione, il coordinamento e la promozione delle politiche giovanili";
 - 13 giugno 2005, n. 116, d'iniziativa del consigliere Roberto Bombarda (Verdi e democratici per l'Ulivo), concernente "Servizio civile provinciale";
 - 26 luglio 2006, n. 181, d'iniziativa del consigliere Caterina Dominici (Gruppo Misto), concernente "Promozione e coordinamento delle politiche giovanili".
- Assegnati alla Quarta commissione permanente rispettivamente il 12 marzo 2004, il 17 giugno 2005 e il 7 agosto 2006.
- Parere favorevole della Quarta commissione permanente sul testo unificato avente ad oggetto "Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili e servizio civile provinciale" espresso il 12 gennaio 2007.
- Approvato dal Consiglio provinciale l'8 febbraio 2007.

Tabella A
Riferimento delle spese (articolo 27, comma 1)

Articolo	Descrizione	Capitolo	Unità previsionale di base
8	Interventi per la promozione di centri giovanili	255330	25.20.210
13	Fondo per le politiche giovanili	255150	25.20.120
14	Nucleo di valutazione	255150	25.20.120
22	Consulta provinciale per il servizio civile	904100	90.10.130
23	Fondo provinciale per il servizio civile	904100	90.10.130
25	Interventi per il diritto allo studio	254550	25.20.110

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2009, n. 6

Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio

(b.u. 9 giugno 2009, n. 24)

Capo I *Oggetto*

Art. 1 *Oggetto*

1. La Provincia sostiene le attività realizzate nell'ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona, consentendo di generare risorse sociali e familiari tramite il rafforzamento delle relazioni, anche al fine di soddisfare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

2. In particolare, la Provincia promuove i soggiorni socio-educativi per potenziare gli strumenti di intervento a favore dei giovani mediante iniziative di natura formativa e didattica.

Capo II *Promozione dei soggiorni socio-educativi*

Art. 2 *Misure di promozione*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, la Provincia può concedere contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominati, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento, promosse da enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e i limiti per l'applicazione di questo articolo (1).

2. Per le finalità previste dall'articolo 1 e in alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia può inoltre intervenire attraverso specifici progetti di promozione del benessere familiare, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. Le competenze previste da questo articolo possono essere trasferite agli enti locali per essere esercitate tramite le comunità con il decreto del Presidente della Provincia previsto dall'articolo 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), se riferite ad iniziative di interesse locale.

3 bis. Per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominate, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento la Provincia può concedere in uso a enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro beni del patrimonio indisponibile provinciale ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) (2).

Capo III

Disposizioni per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi

Art. 3

Soggiorni socio-educativi

1. Questo capo disciplina la realizzazione di attività socio-educative, comprese quelle didattiche, ricreative, culturali, ludiche, sportive e religiose, che enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'organizzazione dei soggiorni socio-educativi.

2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di autogestione collettiva a esclusivo favore dei propri associati e aderenti.

3. I soggiorni socio-educativi non si considerano campeggi ai sensi della legge provinciale che disciplina la ricezione turistica all'aperto, né esercizi ricettivi extra-alberghieri ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica) (3).

Art. 4 - Art. 7

omissis (4)

Art. 8

Autorizzazione per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi

1. La realizzazione dei soggiorni socio-educativi, in aree pubbliche o private, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito di un'apposita domanda dalla quale risultino:

- a) la tipologia di soggiorno che si intende organizzare;
- b) le generalità di uno o più responsabili della conduzione del soggiorno, designati dai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1;
- c) la durata del soggiorno socio-educativo, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno, e il numero delle persone presenti;
- d) l'area d'insediamento o l'immobile utilizzati;
- e) l'assenso scritto del proprietario dei terreni o dell'immobile;
- e bis) le caratteristiche del soggiorno socio-educativo e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del comune, in assenza di diniego, il soggiorno può essere iniziato.

3. *omissis*

4. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi non è richiesto il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nei soggiorni socio-educativi la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all'autoconsumo familiare.

5. *omissis* (5)

Art. 9

Soggiorni socio-educativi nelle aree protette

1. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi che si svolgono nel territorio di aree protette previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), si applicano le disposizioni di tutela per queste aree.

2. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette copia della domanda prevista dall'articolo 8 al soggetto gestore dell'area protetta (6).

Art. 10

Vigilanza e sanzioni

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento di esecuzione sono svolte dai comuni. Resta ferma la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e, per quanto attiene la vigilanza igienico-sanitaria, quella delle autorità sanitarie.

2. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative per l'inosservanza di questo capo e del regolamento di esecuzione nonché le relative sanzioni pecuniarie nella misura da 200 a 500 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente per territorio. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune.

Art. 11

Regolamento di esecuzione

1. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le disposizioni di attuazione di questo capo compresi:

- a) le tipologie e le caratteristiche dei soggiorni socio-educativi;
- b) il periodo massimo di durata del soggiorno socio-educativo per le diverse tipologie individuate ai sensi della lettera a), nel rispetto della durata massima prevista dall'articolo 8, comma 1;
- c) i requisiti specifici che i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, devono possedere per poter richiedere l'autorizzazione allo svolgimento del soggiorno;
- d) *omissis* (7)

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 12

Abrogazioni

1. La legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14 (Provvidenze a favore dell'assistenza scolastica), la legge provinciale 25 ottobre 1968, n. 16, la legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 15, e l'articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, sono abrogati. Queste disposizioni continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 1.

2. *omissis* (8)

Art. 13 *omissis* (9)

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 25.20.120.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, si provvede con gli stanziamenti autorizzati sull'unità previsionale di base 40.5.130.

NOTE

- (1) Vedi la deliberazione della giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 622.
- (2) Comma aggiunto dall'art. 52 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 27 della legge provinciale sui campeggi 2012.
- (4) Articoli abrogati dagli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge provinciale sui campeggi 2012.
- (5) Articolo così modificato dall'art. 32 della legge provinciale sui campeggi 2012.
- (6) Comma così modificato dall'art. 33 della legge provinciale sui campeggi 2012.
- (7) Articolo così sostituito dall'art. 34 della legge provinciale sui campeggi 2012, e modificato dall'art. 52 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (8) Comma abrogato dall'art. 35 della legge provinciale sui campeggi 2012.
- (9) Articolo modificativo dell'art. 41 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2; il testo delle modificazioni, quindi

LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 2011, n. 8

Interventi a favore delle persone affette da celiachia

(b.u. 7 giugno 2011, n. 23)

INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Diagnosi precoce e prevenzione*
- Art. 3 - *Erogazione dei prodotti senza glutine*
- Art. 4 - *Educazione e formazione sanitaria*
- Art. 5 - *Informazione e sensibilizzazione*
- Art. 6 - *Promozione e sostegno*
- Art. 7 - *Elenco provinciale*
- Art. 8 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove l'assistenza alle persone affette da celiachia e il loro normale inserimento nella vita sociale.
2. La celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, riconosciuta come malattia sociale ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia).

Art. 2 *Diagnosi precoce e prevenzione*

1. La Provincia assicura la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle sue complicanze. In particolare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a:
 - a) definire un programma articolato per la diagnosi precoce;
 - b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate;
 - c) definire test diagnostici e di controllo per i pazienti;
 - d) individuare percorsi diagnostici e terapeutici al fine di garantire l'omogeneità di trattamento sul territorio provinciale.
2. La Provincia promuove l'adesione da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari alla rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia della celiachia quale malattia rara,

prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Art. 3

Erogazione dei prodotti senza glutine

1. Per garantire un'alimentazione senza glutine la Provincia riconosce alle persone affette da celiachia il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici.

2. Ai fini del comma 1, la Provincia può assegnare alle persone affette da celiachia una somma annuale, erogabile anche mensilmente, destinata all'acquisto dei prodotti senza glutine presso qualsiasi rivenditore. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i limiti per l'erogazione delle provvidenze economiche, per classi di età, tenendo conto della quantificazione di spesa agli stessi fini stabilita dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 123 del 2005.

3. Presso i servizi mensa erogati dalle scuole dell'infanzia, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali, dai presidi ospedalieri dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dalla Provincia, dai comuni e dai relativi enti strumentali sono somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.

Art. 4

Educazione e formazione sanitaria

1. Al fine di favorire la tempestività della diagnosi nonché l'educazione dei cittadini alla conoscenza della celiachia e dei suoi effetti, la Provincia promuove:

- a) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari;
- b) l'educazione sanitaria del celiaco e della sua famiglia, anche attraverso la collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i consultori;
- c) la sensibilizzazione dei cittadini sulla celiachia, nell'ambito della promozione della salute;
- d) la diffusione delle informazioni sulle possibilità di cura e di prevenzione, sulla diagnosi precoce e sull'accesso ai servizi.

Art. 5

Informazione e sensibilizzazione

1. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove l'inserimento di moduli informativi nell'ambito dei percorsi di formazione professionale alberghiera.

2. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e sentita l'Associazione italiana celiachia del Trentino, organizza corsi di formazione rivolti al personale specializzato addetto alle mense ospedaliere, scolastiche e degli enti pubblici, nonché agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, affinché garantiscano la somministrazione di alimenti non contaminati dal glutine, destinati ai soggetti affetti da celiachia.

3. Nell'ambito dei programmi per la diagnosi precoce della celiachia, la Provincia sostiene iniziative informative e di sensibilizzazione per l'utilizzo di test rapidi per la verifica individuale di sospetto di celiachia.

Art. 6

Promozione e sostegno

1. Nell'ambito della promozione di corretti stili di vita e di alimentazione, la Provincia favorisce la diffusione sul proprio territorio di esercizi pubblici che somministrano alimenti senza glutine.

2. Per sostenere interventi diretti a evitare la contaminazione da glutine, la Provincia, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (*de minimis*), può concedere aiuti ai produttori di alimenti senza glutine, esclusi i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, per:

- a) gli investimenti fissi destinati ad essere utilizzati nei processi produttivi e di stoccaggio;
- b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di locali destinati a laboratorio e a magazzino.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo, nell'ambito della disciplina prevista dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

Art. 7

Elenco provinciale

1. Al fine di favorire la pubblicizzazione degli esercizi pubblici che forniscono una ristorazione differenziata per i soggetti affetti da celiachia, in base ai criteri previsti da questa legge, la Provincia, a richiesta degli interessati, pubblica l'elenco dei predetti esercizi di ristorazione, anche sul sito internet istituzionale.

2. Anche al fine di promuovere progetti di turismo sociale, la Provincia trasmette l'elenco previsto dal comma 1 alle associazioni locali che operano a tutela delle persone affette da celiachia e ai soggetti della promozione turistica.

3. Per qualificare l'offerta di alimenti senza glutine, la Provincia promuove l'istituzione di un marchio da attribuire agli esercizi inclusi nell'elenco previsto dal comma 1, anche nell'ambito del distretto per la famiglia previsto dall'articolo 16 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).

4. La Giunta provinciale disciplina le procedure per istituire il marchio, le modalità per gestirlo, il procedimento per il riconoscimento del marchio da parte della Provincia e per la sua revoca.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini degli articoli 2, 4 e 5 è prevista la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'articolo 17 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

2. Per i fini dell'articolo 3 è prevista la spesa di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'articolo 17 della legge provinciale sulla tutela della salute, comprensivi anche dei finanziamenti degli interventi previsti dall'articolo 4 della legge n. 123 del 2005. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

3. Per i fini dell'articolo 6 è prevista la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 giugno 2011

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 2

- L'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, dispone:

"Art. 5

Esenzione dalla partecipazione in relazione a particolari condizioni di malattia

1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanità da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere a) e b) danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia, il Ministro della sanità tiene conto della gravità clinica, del grado di invalidità, nonché della onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.

2. I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna condizione di malattia ed alle relative complicanze, per le quali è riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione al costo, tenendo conto:

- a) della loro inclusione nei livelli essenziali di assistenza;
- b) della loro appropriatezza ai fini del monitoraggio della evoluzione della malattia e dell'efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
- c) della definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici. I regolamenti individuano altresì le condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dal pagamento della quota fissa di cui all'articolo 3, comma 9, per le prestazioni cui è necessario ricorrere con frequenza particolarmente elevata, indicate dagli stessi regolamenti.

3. L'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna malattia è riconosciuta in qualsiasi regime di erogazione.

4. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni finalizzate all'accertamento delle condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione, ad eccezione di quelle individuate dal regolamento di cui al comma 1, lettera b), per la diagnosi delle malattie rare. Sono altresì esclusi dall'esenzione i farmaci collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Con il regolamento di cui al comma 1, lettera b), sono altresì individuate specifiche forme di tutela garantite ai soggetti affetti da patologie rare, con particolare riguardo alla disponibilità dei farmaci orfani ed all'organizzazione dell'erogazione delle prestazioni di assistenza.

6. Le condizioni e le malattie di cui al comma 1 sono aggiornate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei risultati della ricerca applicata e delle evidenze scientifiche, nonché dello sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, il Ministro della sanità provvede ad aggiornare il regolamento di cui al comma 1, lettera a), inserendovi le eventuali ulteriori patologie invalidanti e le correlate prestazioni per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo. Fino all'aggiornamento del regolamento, agli assistiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto 1° febbraio 1991 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, è confermata l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni come disciplinata dallo stesso articolo 6 e dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché l'esenzione agli invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza e alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302.

7. Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, dispone:

"Art. 4

Erogazione dei prodotti senza glutine

1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.

2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato. Il Ministro definisce altresì le modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti.

3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.

4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è valutato in euro 3.150.000 annui a decorrere dall'anno 2005."

Nota all'articolo 7

- L'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare - e cioè della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità) - dispone:

"Art. 16

Distretto per la famiglia

1. La Provincia favorisce la realizzazione di un distretto per la famiglia, inteso quale circuito economico e culturale, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli. Il distretto per la famiglia consente:

- a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;
- b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere l'attrattività territoriale,

contribuendo allo sviluppo locale;

c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale istituisce con deliberazione, nell'ambito del processo di certificazione territoriale familiare, un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto per la famiglia, distinto per tipologie di attività e ambiti d'intervento, disciplinando anche gli standard familiari, i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dal registro. Nel registro sono iscritti anche gli operatori che supportano sul territorio la realizzazione del distretto per la famiglia.

3. La Provincia può concedere agevolazioni ai soggetti aderenti al distretto per la famiglia iscritti nel registro previsto dal comma 2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di raccordo del sistema premiante con le discipline amministrative di settore.

4. Per qualificare i servizi familiari dei soggetti aderenti al distretto per la famiglia la Giunta provinciale può disciplinare l'istituzione di uno o più marchi da rilasciare agli iscritti al registro previsto dal comma 2.

5. La Giunta provinciale costituisce una commissione tecnica, composta anche da esperti esterni, con il compito di definire gli interventi previsti da questo capo. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale in materia."

Nota all'articolo 8

- L'articolo 17 della legge provinciale sulla tutela della salute - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) - dispone:

"Art. 17

Fondo sanitario provinciale

1. Al finanziamento delle prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza sanitaria si provvede mediante il fondo sanitario provinciale. Il fondo è iscritto in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia, nella misura necessaria per assicurare i livelli essenziali di assistenza, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

2. Entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta provinciale, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale, stabilisce il riparto delle risorse del fondo fra Provincia, Azienda provinciale per i servizi sanitari e altri enti o soggetti, i principi e gli eventuali vincoli di utilizzo delle quote di fondo con specifiche destinazioni, i criteri e le modalità di remunerazione delle prestazioni e di erogazione dei finanziamenti assegnati all'azienda e gli indirizzi per l'elaborazione di piani e programmi di investimento. La Giunta provinciale adotta il piano degli investimenti per l'edilizia sanitaria ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di programmazione.

3. Ogni anno una quota del fondo sanitario provinciale non superiore complessivamente allo 0,5 per mille è riservata al finanziamento di interventi di assistenza sanitaria a carattere umanitario. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione degli interventi.

4. Ogni anno sono stabilite le quote del fondo sanitario provinciale riservate alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 24, comma 2."

- Per l'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, si veda la nota all'articolo 3.

- L'articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese - e cioè della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio) - dispone:

"Art. 34 ter

Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa

1. Per perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla crescita del sistema economico, all'innovazione e alla nuova imprenditorialità è istituito il fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa.

2. Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 8 e 11 di questa legge, degli articoli 6 e 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge

provinciale n. 17 del 1993, assicurando la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente.

3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi della legislazione provinciale di settore. Ai fini della programmazione delle risorse la Giunta provinciale ripartisce il fondo in relazione alle diverse finalità."

- Il terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale di contabilità - e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) - dispone:

"Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 20 luglio 2010, n. 143, d'iniziativa dei consiglieri Pino Morandini, Walter Viola, Rodolfo Borga, Mauro Delladio e Giorgio Leonardi (Il Popolo della libertà), concernente "Interventi a favore dei soggetti affetti da celiachia e da dermatite erpetiforme".
- Assegnato alla quarta commissione permanente il 30 luglio 2010.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente espresso il 2 marzo 2011, sul testo avente ad oggetto: "Interventi a favore delle persone malate di celiachia".
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Interventi a favore delle persone affette da celiachia" il 25 maggio 2011.

LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2

Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012

Omissis

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Questa legge detta disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri soggetti individuati dall'articolo 5, ai fini del recepimento nell'ordinamento provinciale, nei limiti delle competenze legislative provinciali, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

2. Questa legge, la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

3. Questa legge è volta ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici, e a perseguire obiettivi di miglioramento della sostenibilità ambientale, di tutela della salute, di formazione professionale sul lavoro e di promozione di iniziative a carattere sociale.

4. Questa legge favorisce l'attuazione di misure volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell'ambiente e del benessere degli animali, l'assunzione di persone con disabilità o svantaggiate, anche tramite il ricorso a particolari condizioni di esecuzione dell'appalto o della concessione.

5. Dove non è diversamente previsto gli articoli di questa legge si riferiscono agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria.

Omissis

Art. 17

Critero dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto.

2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione.

3. Con riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente motivate l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente d'importanza.

4. Nelle concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d'importanza. Se l'amministrazione aggiudicatrice riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l'ordine degli elementi di aggiudicazione per tenere conto di questa soluzione innovativa. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine d'importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, o pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, della medesima direttiva. La modifica dell'ordine non deve dare luogo a discriminazioni.

5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:

- a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;
- b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni;
- c) l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;
- d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;
- e) la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto;
- f) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l'opera;
- g) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d'integrazione e

- miglioramento del piano di sicurezza;
- h) la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto dalla lettera g);
 - i) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;
 - j) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
 - k) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l'esecuzione di lavori o servizi;
 - l) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
 - m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;
 - n) l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
 - o) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
 - p) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
 - q) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
 - r) le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
 - s) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;
 - t) negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;
 - u) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
 - v) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo è avviato - quali "Family Audit" o equivalenti.

Ommissis

LEGGE PROVINCIALE, 29 DICEMBRE 2016, N. 20

Legge di stabilità provinciale 2017

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2016, n. 20

(b.u. 30 dicembre 2016, n. 52, straord. n. 3)

Omissis

Art. 27
omissis ⁽²⁵⁾

Art. 28
Assegno unico provinciale

1. Per garantire equità nella concessione dei benefici pubblici, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi, ai nuclei familiari è concesso un assegno unico provinciale.

2. L'assegno unico è composto da una o da entrambe le seguenti quote:

- a) una quota finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita;
- b) una quota diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli, invalidi o non autosufficienti, l'accesso a soluzioni abitative idonee.

3. Con uno o più regolamenti sono individuati, anche in modo graduale, i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'assegno unico, nonché le condizioni e i requisiti di accesso; se le vigenti leggi provinciali di settore richiedono il requisito della residenza qualificata per l'accesso ai benefici, tale requisito è fissato in tre anni, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo e, in particolare:

- a) i criteri e le modalità per la determinazione e la quantificazione dell'assegno unico, fermo restando quanto previsto dal comma 5;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- c) le modalità e le condizioni per l'erogazione dell'assegno unico, anche alternative all'erogazione diretta in forma monetaria, privilegiando quelle rese disponibili dalla tecnologia informatica;
- d) i criteri e le modalità di utilizzo dell'assegno unico, anche in relazione ai bisogni per il soddisfacimento dei quali è erogato;
- e) i casi e i criteri di rideterminazione dell'assegno unico.

5. Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, per la quantificazione dell'assegno unico si tiene conto della condizione economica familiare del nucleo, dell'intensità dei bisogni, della tipologia dei beni e dei servizi necessari al loro soddisfacimento nonché di altri benefici o agevolazioni, anche di natura fiscale, che il

nucleo familiare riceve dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri enti pubblici per soddisfare i medesimi bisogni.

6. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è competente alla concessione ed erogazione dell'assegno unico.

7. Contestualmente all'individuazione dei bisogni indicati nel comma 3 i regolamenti, a decorrere dalla data da essi individuata, abrogano le disposizioni provinciali di settore relative ai benefici dei quali non viene disposto il mantenimento. I regolamenti abrogano inoltre le disposizioni provinciali di settore che regolano la concessione di benefici a favore dei nuclei familiari, se queste sono incompatibili con la disciplina contenuta nei regolamenti o nella deliberazione prevista dal comma 4.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Omissis

Art. 30

Contributo alle famiglie per sostenere gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio

1. La Provincia può concedere un contributo alle famiglie per ridurre gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia e ai nidi familiari - servizio Tagesmutter disciplinati dagli articoli 3 e 4 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002), nonché ai servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio, previsti dall'articolo 9 della legge provinciale sul benessere familiare 2011.

2. Il contributo per i nidi d'infanzia è commisurato alla differenza tra la tariffa applicata dai comuni e la tariffa determinata dalla Provincia in relazione alla quota di spesa che le famiglie possono destinare al predetto servizio in base alla loro capacità economica. La tariffa provinciale tiene conto dell'utilizzo, a tempo pieno o parziale, del servizio.

3. Il contributo per i nidi familiari - servizio Tagesmutter e per i servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio è commisurato alla differenza tra il costo del servizio che rimane a carico della famiglia e la tariffa determinata dalla Provincia in relazione alla quota di spesa che la famiglia può destinare al predetto servizio in base alla propria capacità economica. Il contributo è determinato con riferimento al numero di ore per le quali le famiglie beneficiano dell'intervento comunale a sostegno del nido familiare - servizio Tagesmutter o dei buoni per l'accesso ai servizi per la prima infanzia.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i requisiti di accesso al contributo, i criteri per determinare la tariffa provinciale, le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità per l'erogazione del contributo, le eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni dello Stato aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione.

5. A decorrere dal 2018 le risorse finanziarie provinciali destinate al contributo previsto da quest'articolo confluiscono nell'assegno unico provinciale istituito dall'articolo 28.

6. Il contributo è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2017. La domanda per il conseguimento dell'assegno regionale al nucleo familiare presentata per l'anno 2017 è ritenuta valida anche ai fini della concessione del contributo previsto da quest'articolo. In tal caso il contributo è erogato con l'assegno regionale, se spettante.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 31

Interventi finanziati dal fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione

1. Per la realizzazione degli interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione finanziati ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 (Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, concernente "Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino - Alto Adige" e provvedimenti conseguenti), la Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può approvare specifiche disposizioni attuative, anche ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa provinciale di settore o dai relativi provvedimenti di attuazione. E' comunque assicurato il rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2014.

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese o entrate rispetto a quelle già stanziare in bilancio a seguito della presentazione alla Regione delle iniziative per il finanziamento di progetti sul fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione istituito ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2014.

Omissis

NOTE

(25) Articolo modificativo degli articoli 8, 16 e introduttivo dell'art. 15 bis nella legge provinciale sul benessere familiare 2011 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.

Fanno parte della Collana “TRENTINOFAMIGLIA”:

1. Normativa

- 1.1. Legge provinciale n. 1 del 2 marzo 2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” (ottobre 2017)
- 1.2. Ambiti prioritari di intervento – L.P. 1/2011 (luglio 2011)

2. Programmazione \ Piani - Demografia

- 2.1. Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità (luglio 2009)
- 2.2. Piani di intervento sulle politiche familiari (novembre 2009)
- 2.3. Rapporto di gestione anno 2009 (gennaio 2010)
- 2.4. I network per la famiglia. Accordi volontari di area o di obiettivo (marzo 2010)
- 2.5. I Territori amici della famiglia – Atti del convegno (luglio 2010)
- 2.6. Rapporto di gestione anno 2010 (gennaio 2011)
- 2.7. Rapporto di gestione anno 2011 (gennaio 2012)
- 2.8. Rapporto di gestione anno 2011 (gennaio 2013)
- 2.9. Rapporto di gestione anno 2012 (febbraio 2014)
- 2.10. Manuale dell'organizzazione (novembre 2014)
- 2.11. Rapporto di gestione anno 2014 (gennaio 2015)
- 2.12. La Famiglia Trentina: 4 scenari al 2050 – Tesi di Lidija Žarković (febbraio 2016)
- 2.13. Rapporto di gestione anno 2015 (marzo 2016)
- 2.14. Rapporto di gestione anno 2016 (marzo 2017)

3. Conciliazione famiglia e lavoro

- 3.1. Audit Famiglia & Lavoro (maggio 2009)
- 3.2. Estate giovani e famiglia (giugno 2009)
- 3.3. La certificazione familiare delle aziende trentine – Atti del convegno (gennaio 2010)
- 3.4. Prove di conciliazione. La sperimentazione trentina dell'Audit Famiglia & Lavoro (febbraio 2010)
- 3.5. Estate giovani e famiglia (aprile 2010)
- 3.6. Linee guida della certificazione Family Audit (marzo 2017)
- 3.7. Estate giovani e famiglia (aprile 2011)
- 3.8. Estate giovani e famiglia (aprile 2012)
- 3.9. La sperimentazione nazionale dello standard Family Audit (giugno 2012)
- 3.10. Family Audit – La certificazione che valorizza la persona, la famiglia e le organizzazioni (agosto 2013)
- 3.11. Conciliazione famiglia-lavoro e la certificazione Family Audit – Tesi di Silvia Girardi (settembre 2013)
- 3.12. Estate giovani e famiglia (settembre 2013)
- 3.13. Conciliazione famiglia e lavoro – La certificazione Family Audit: benefici sociali e benefici economici – Atti 18 marzo 2014 (settembre 2014)
- 3.14. Family Audit - La sperimentazione nazionale – Il fase (novembre 2015)
- 3.15. I benefici economici della certificazione Family Audit . Conto economico della conciliazione. Cassa Rurale di Fiemme– Tesi di Martina Ricca (febbraio 2016)
- 3.16. Scenari di futuri: la conciliazione lavoro-famiglia nel 2040 in Trentino – Elaborato di Cristina Rizzi (marzo 2016)
- 3.18. Politiche di work-life balance (giugno 2017)
- 3.19. Il part-time e la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro – Tesi di Martina Ciaghi (settembre 2017)

4. Servizi per famiglie

- 4.1. Progetti in materia di promozione della famiglia e di integrazione con le politiche scolastiche e del lavoro (settembre 2009)
- 4.2. Accoglienza in famiglia. Monitoraggio dell'accoglienza in Trentino (febbraio 2010)
- 4.3. Alienazione genitoriale e tutela dei minori – Atti del convegno (settembre 2010)
- 4.4. Family card in Italia: un'analisi comparata (ottobre 2010)

- 4.5. Promuovere accoglienza nelle comunità (giugno 2011)
- 4.6. Vacanze al mare a misura di famiglia (marzo 2012)
- 4.7. Dossier politiche familiari (aprile 2012)
- 4.8. Vacanze al mare a misura di famiglia (marzo 2013)
- 4.9. Le politiche per il benessere familiare (maggio 2013)
- 4.10. Alleanze tra il pubblico ed il privato sociale per costruire comunità (aprile 2014)
- 4.11. Vacanze al mare a misura di famiglia (maggio 2014)
- 4.12. Dossier politiche familiari (maggio 2016)
- 4.13. 63° edizione del Meeting internazionale ICCFR "Famiglie forti, comunità forti" (17-18-19 giugno 2016) (settembre 2016)

5. Gestione/organizzazione

- 5.1. Comunicazione – Informazione Anno 2009 (gennaio 2010)
- 5.2. Manuale dell'organizzazione (gennaio 2010)
- 5.3. Comunicazione – Informazione Anno 2010 (gennaio 2011)
- 5.4. Comunicazione – Informazione Anno 2011 (gennaio 2012)

6. Famiglia e nuove tecnologie

- 6.1. La famiglia e le nuove tecnologie (settembre 2010)
- 6.2. Nuove tecnologie e servizi per l'innovazione sociale (giugno 2010)
- 6.3. La famiglia e i nuovi mezzi di comunicazione – Atti del convegno (ottobre 2010)
- 6.4. Guida pratica all'uso di Eldy (ottobre 2010)
- 6.5. Educazione e nuovi media. Guida per i genitori (ottobre 2010)
- 6.6. Educazione e nuovi media. Guida per insegnanti (aprile 2011)
- 6.7. Safer Internet Day 2011 - Atti del convegno (aprile 2011)
- 6.8. Safer Internet Day 2012 - Atti del convegno (aprile 2012)
- 6.9. Piano operativo per l'educazione ai nuovi media e alla cittadinanza digitale (giugno 2012)
- 6.10. Safer Internet Day 2013 - Atti dei convegni (luglio 2013)

7. Distretto famiglia – Family mainstreaming

- 7.0. I Marchi Family (novembre 2013)
- 7.1. Il Distretto famiglia in Trentino (settembre 2010)
- 7.2. Il Distretto famiglia in Val di Non (settembre 2016)
 - 7.2.1. Il progetto strategico "Parco del benessere" del Distretto Famiglia in Valle di Non – Concorso di idee (maggio 2014)
- 7.3. Il Distretto famiglia in Val di Fiemme (aprile 2017)
 - 7.3.1. Le politiche familiari orientate al benessere. L'esperienza del Distretto Famiglia della Valle di Fiemme (novembre 2011)
- 7.4. Il Distretto famiglia in Val Rendena (marzo 2015)
- 7.5. Il Distretto famiglia in Valle di Sole (luglio 2017)
- 7.6. Il Distretto famiglia nella Valsugana e Tesino (luglio 2017)
- 7.7. Il Distretto famiglia nell'Alto Garda (giugno 2014)
- 7.8. Standard di qualità infrastrutturali (settembre 2012)
- 7.9. Il Distretto famiglia Rotaliana Königsberg (settembre 2016)
- 7.10. Il Distretto famiglia negli Altipiani Cimbri (giugno 2017)
- 7.11. Il Distretto famiglia nella Valle dei Laghi (giugno 2017)
- 7.12. Trentino a misura di famiglia – Baby Little Home (agosto 2014)
- 7.13. Il Distretto famiglia nelle Giudicarie Esteriori – Terme di Comano (giugno 2017)
- 7.14. Economia e felicità – Due tesi di laurea del mondo economico (settembre 2014)
- 7.15. Il Distretto famiglia nel Comune di Trento – Circoscrizione di Povo (giugno 2016)
- 7.16. Il Distretto famiglia nella Paganella (settembre 2016)

- 7.17. Welfare sussidiario (agosto 2015)
- 7.18. Rete e governance. Il ruolo del coordinatore dei Distretti famiglia per aggregare il capitale territoriale (agosto 2015)
- 7.19. Comuni Amici della famiglia: piani di intervento Anno 2014 (agosto 2015)
- 7.20. Il Distretto famiglia nell'Alta Valsugana e Bernstol (settembre 2016)
- 7.21. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia – anno 2015 (ottobre 2015)
- 7.22. Distretti famiglia: politiche e valutazione. Il caso della Valsugana e Tesino e della Val di Fiemme – tesi di Serena Agostini e di Erica Bortolotti (marzo 2016)
- 7.23. Il Distretto famiglia in Primiero (luglio 2017)
- 7.24. Comuni Amici della famiglia - Piani annuali 2015 (maggio 2016)
- 7.25. Il Distretto famiglia in Vallagarina (giugno 2017)
- 7.26. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia - anno 2016 (settembre 2016)
- 7.27. Distretti famiglia: relazione annuale 2016 (aprile 2017)
- 7.28. Distretti famiglia: un network in costruzione (ottobre 2017)
- 7.29. Trasformare il marchio in brand – Il “Progetto Family” della Provincia Autonoma di Trento – tesi di laurea di Lorenzo Degiampietro (aprile 2017)
- 7.30. Comuni Amici della Famiglia. Piani annuali 2016 (maggio 2017)
- 7.31. Il Distretto famiglia dell'educazione di Trento – anno 2017 (settembre 2017)
- 7.32. Il Distretto famiglia nella Valle del Chiese (luglio 2017)
- 7.33. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia – anno 2017 (settembre 2017)

8. Pari opportunità tra uomini e donne

- 8.1 Legge provinciale n. 13 del 18 giugno 2012 “Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini” (giugno 2012)
- 8.3 Genere e salute. Atti del Convegno “Genere (uomo e donna) e Medicina”, Trento 17 dicembre 2011” (maggio 2012)
- 8.4 Educare alla relazione di genere - esiti 2015-2016 (maggio 2016)
- 8.5 Educare alla relazione di genere. Percorsi nelle scuole per realizzare le pari opportunità tra donne e uomini – Report delle attività svolte nell'a.s. 2016/2017 (maggio 2017)

9. Sport e Famiglia

- 9.2. Atti del convegno “Sport e Famiglia. Il potenziale educativo delle politiche sportive” (settembre 2012)

10. Politiche giovanili

- 10.1. Atto di indirizzo e di coordinamento delle politiche giovanili e Criteri di attuazione dei Piani giovani di zona e ambito (gennaio 2017)
- 10.2. Giovani e autonomia: co-housing (settembre 2016)
- 10.3. L'uscita di casa dei giovani italiani intenzioni e realtà – tesi di Delia Belloni (luglio 2017)
- 10.4. Crescere in Trentino. Alcuni dati sulla condizione giovanile in Provincia di Trento (dicembre 2016)
- 10.5. Il futuro visto dai giovani trentini. Competenze, rete e partecipazione (giugno 2017)

11. Sussidiarietà orizzontale

- 11.1. Consulta provinciale per la famiglia (ottobre 2013)
- 11.2. Rapporto attività Sportello Famiglia – 2013, 2014 e 2015, gestito dal Forum delle Associazioni Familiari del Trentino (maggio 2016)
- 11.3. La Famiglia allo Sportello – Associazionismo, sussidiarietà e politiche familiari: un percorso di ricerca sull'esperienza del Forum delle Associazioni Familiari del Trentino (novembre 2016)
- 11.4. Rapporto attività Sportello famiglia – 2016, gestito dal Forum delle Associazioni familiari del Trentino (aprile 2017)

Provincia Autonoma di Trento

Agenzia per la famiglia, la natalità
e le politiche giovanili

Luciano Malfer

agenziafamiglia@provincia.tn.it

www.trentinofamiglia.it